



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Comitato Regionale
PIEMONTE VALLE D'AOSTA
piemontevda.lnd.it



COMUNICATO UFFICIALE N. 29

DATA PUBBLICAZIONE 9/10/2025

STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Sommario

1.	LEGA NAZIONALE DILETTANTI	2
1.1.	Meccanismi di promozione e retrocessione Campionati di Calcio Femminile (dal comunicato ufficiale n. 136 della L.N.D.)	2
1.2.	Meccanismi di promozione e di retrocessione Campionati Femminili di Calcio a Cinque (dal comunicato ufficiale n. 137 della L.N.D.)	2
1.3.	Agenzia delle Entrate – Risposta n. 14 del 30 settembre 2025 ad istanza di consulenza giuridica – Risposte a quesiti in tema di redditi dei “lavoratori sportivi”; disciplina dei premi nell’ambito del dilettantismo; IRAP degli enti sportivi del settore dilettantistico – d. lgs. n. 36 del 29 febbraio 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (dalla Circolare n. 17 della L.N.D.)	2
1.4.	Segreteria L.N.D.	3
1.4.1.	Variazioni gare – Liste di presentazione e Referti Attività di Base	3
1.4.2.	Dichiarazione di inattività della società real astigiana a.s.d (964019)	3
1.4.3.	Partecipazione di giovani calciatori e calciatrici all’attività agonistica	3
1.4.4.	Risoluzione del rapporto contrattuale di lavoro sportivo e svincolo calciatori e calciatrici non professionisti/e	4
1.4.5.	Provvedimento di svincolo per inattività (Art. 109 N.O.I.F.) - Accolti	4
1.4.6.	Provvedimento di svincolo per inattività (ART. 109 N.O.I.F.) - Respinti	4
1.4.7.	Società che Disputa Gare Sul Proprio Campo Sportivo in orario diverso da Quello Ufficiale	5
2.	SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO	5
2.1.	Segreteria S.G.S.	5
2.1.1.	Campionato Under 17 Femminile 2025/2026	5
2.1.2.	Campionato Under 15 Femminile 2025/2026	5
2.1.3.	Campionato Under 12 Femminile 2025/2026	5
2.1.4.	Convocazioni Centro Federale Territoriale - Novarello	6
2.1.5.	Rinuncia Società Cambiano – Campionato Regionale Under 16	5
2.1.6.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - accolti	9
2.1.7.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività - respinti	9
2.1.8.	Provvedimento di annullamento del tesseramento di calciatori/calciatrici “giovani” per inattività della società (art. 110, comma 6 e 7 delle N.O.I.F.)	10
2.1.9.	Provvedimento di annullamento “carta assicurativa” della categoria primi calci / piccoli amici - accolte	10
2.1.10.	Deroghe all’utilizzo di giovani calciatrici per l’attività di settore giovanile e scolastico – stagione sportiva 2025/2026	10
2.2.	Modifiche al programma gare	11
2.2.1.	Variazioni disputa gare – L.N.D.	11
2.2.2.	Variazioni gare – L.N.D. – S.G.S.	11
2.2.3.	Recupero	11
3.	RISULTATI	11
4.	GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE	20
5.	CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE	44
6.	TRIBUNALE FEDERALE	45

1. LEGA NAZIONALE DILETTANTI

1.1. Meccanismi di promozione e retrocessione Campionati di Calcio Femminile (dal comunicato ufficiale n. 136 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 136 della L.N.D. contenente la delibera inerente i meccanismi di promozione e retrocessione dei Campionati di Calcio Femminile.

1.2. Meccanismi di promozione e retrocessione Campionati Femminili di Calcio a Cinque (dal comunicato ufficiale n. 137 della L.N.D.)

Si trasmette – in allegato – il comunicato ufficiale n. 137 della L.N.D. contenente la delibera inerente i meccanismi di promozione e retrocessione dei Campionati Femminili di Calcio a Cinque.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.3. Agenzia delle Entrate – Risposta n. 14 del 30 settembre 2025 ad istanza di consulenza giuridica – Risposte a quesiti in tema di redditi dei “lavoratori sportivi”; disciplina dei premi nell’ambito del dilettantismo; IRAP degli enti sportivi del settore dilettantistico – d. lgs. n. 36 del 29 febbraio 2021, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (dalla Circolare n. 17 della L.N.D.)

Si riporta – in allegato – la Circolare n. 17 della Lega Nazionale Dilettanti contenente copia di analoga pubblicazione n. 29 – 2025 elaborata dal Centro Studi Tributarî della L.N.D.-

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4. Segreteria L.N.D.

1.4.1. VARIAZIONI GARE – LISTE DI PRESENTAZIONE E REFERTI ATTIVITÀ DI BASE

Si rende noto che dal **1 Novembre 2025 tutte le Società dovranno utilizzare le procedure esposte nei documenti allegati per quanto attiene alle gestione delle sottonotate pratiche:**

- Variazione gare
- Liste di presentazione
- Caricamento referti attività di base

Si raccomanda, pertanto, la scrupolosa attenzione ed osservanza delle procedure descritte per ciascun argomento, tenuto conto dell'imminente avvio delle nuove applicazioni telematiche.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

1.4.2. DICHIARAZIONE DI INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ REAL ASTIGIANA A.S.D (964019)

Vista la delibera del Giudice Sportivo riportata sul Comunicato Ufficiale n. 9 del 2/10/2025 della Delegazione Provinciale di Asti in ordine al ritiro dal Campionato di competenza da parte della Società REAL ASTIGIANA A.S.D (matricola 964019), la stessa viene dichiarata inattiva e per i calciatori appartenenti al citato sodalizio vengono applicate le disposizioni contenute all'articolo 110 comma 2 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

1.4.3. PARTECIPAZIONE DI GIOVANI CALCIATORI E CALCIATRICI ALL'ATTIVITÀ AGONISTICA

Il Comitato Regionale, valutate le domande ritualmente avanzate dalle Società interessate ed esaminata la documentazione prodotta, ha autorizzato – ai sensi dell'art. 34, comma 3 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. – i/le sottonotati/e atleti/e a partecipare all'attività agonistica:

Cognome e Nome	Società	Data nasc.	Termine	Decorrenza
BURZIO ARIANNA	SAVI WOMEN	13/09/2010	16/08/2026	03/10/2025
GULLOTTO SERENA	SAVI WOMEN	23/10/2010	02/10/2026	03/10/2025
ANRICO LEONARDO	FUTSAL SAVIGLIANO	09/11/2009	24/08/2026	04/10/2025
LUCIANI EDOARDO	CASTELLAMONTE CALCIO A 5	18/03/2010	29/09/2026	06/10/2025
BRESSI PIETRO	FUTSAL SAVIGLIANO	16/04/2010	05/12/2025	07/10/2025
MONGE EDOARDO	FUTSAL SAVIGLIANO	21/10/2009	18/09/2026	07/10/2025
MALIZIA FEDERICA	SAN GIORGIO GSD	17/02/2010	11/09/2026	08/10/2025

Si precisa che il termine di scadenza dell'autorizzazione indicato coincide con il rispettivo del certificato di idoneità all'attività sportiva agonistica.

1.4.4. RISOLUZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE DI LAVORO SPORTIVO E SVINCOLO CALCIATORI E CALCIATRICI NON PROFESSIONISTI/E

Vista la documentazione inoltrata a mezzo deposito telematico, debitamente sottoscritta dalle parti interessate, si dichiara la decadenza del tesseramento, secondo quanto disposto dall'Art. 117 bis delle N.O.I.F., dei seguenti calciatori/calciatrici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società	Decorrenza
3249962	TALS ZAKARIA	26/03/2006	FOSSANO CALCIO SSD ARL	03/10/2025
2864724	ABELA GABRIELE	15/09/2006	AC SANTOSTEFANESE	04/10/2025
7018772	CARTA LORENZO	20/07/2003	USD PIANEZZA	04/10/2025
1077798	TRAORE NAGNAMA YOUSSOU	16/10/2002	FOSSANO CALCIO SSD ARL	07/10/2025
1094216	BARBOSA SOUZA KAWAN KEVELYN	02/06/2004	USD CARRARA 90	07/10/2025
5406636	GALLONI SEBASTIANO	27/04/2000	ASD BULE'BELLINZAGO	07/10/2025
6665443	QUARANTA FILIPPO	15/04/2003	SSD BUSCA 1920 ARL	08/10/2025
4423846	BALZANO ANGELO	03/08/1988	AD SPORTIVA NOLESE	09/10/2025

1.4.5. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - ACCOLTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività sportiva e, considerato che le Società interessate non hanno effettuato nei tempi e nei modi previsti dall'Art. 109 comma 5 delle N.O.I.F. regolare opposizione alla richiesta di svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **ACCOGLIERE** le richieste dei seguenti calciatori:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3199431	BUOSI BAEWERT ALBERTO	14/02/2008	ASD BORGARO NOBIS 1965
2580163	NAVA NICOLO	10/04/2009	ASD NICHELINO HESPERIA
6950078	ROSSI SERGIO	20/07/2005	FC TORINESE 1894 ASD

1.4.6. PROVVEDIMENTO DI SVINCOLO PER INATTIVITÀ (ART. 109 N.O.I.F.) - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dagli atleti sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo per inattività ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F, questo Comitato Regionale ha deliberato di **RESPINGERE** le sottonotate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
1082584	DIABAGATE NIFAKADER	16/11/2004	ASD SPORTING CLUB
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo della sede della Società errato.		
6965938	COSTANZO FRANCESCO	28/11/2005	ADP VIANNEY
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
6936696	MONTANARELLA TOMMASO	28/06/2005	ADP VIANNEY
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		

1.4.7. SOCIETÀ CHE DISPUTA GARE SUL PROPRIO CAMPO SPORTIVO IN ORARIO DIVERSO DA QUELLO UFFICIALE

La Società appresso indicata ha avanzato istanza di giocare le gare interne nel sotto-notato orario diverso da quello ufficiale; i Sodalizi inseriti nello stesso girone della richiedente dovranno provvedere a restituire entro il termine perentorio del 14/10/2025 la nota a parte che riceveranno dal Comitato Regionale manifestando consenso o diniego all'accoglimento dell'istanza.

Il mancato riscontro verrà considerato come tacito assenso.

IVREA CALCIO

Campionato Under 19 – Gir. A

Sabato ore 14.30

2. SETTORE GIOVANILE SCOLASTICO

2.1. Segreteria S.G.S.

2.1.1. RINUNCIA SOCIETÀ CAMBIANO – CAMPIONATO REGIONALE UNDER 16

Vista la delibera del Giudice Sportivo riportata al punto 4) del presente comunicato ufficiale in ordine al ritiro dal Campionato Under 16 Regionale da parte della Società CAMBIANO si precisa che, ai fini della classifica finale, la stessa va ad occupare l'ultima posizione in classifica del Girone D del Campionato Regionale Under 16 ed avendo rinunciato al prosieguo del Campionato Regionale Under 16 deve intendersi esclusa dalle fasi di qualificazione per la partecipazione al Campionato Regionale Under 17 2026-2027 – Seconda Serie.

2.1.2. CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE 2025/2026

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 31 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto.

2.1.3. CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE 2025/2026

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 32 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto.

2.1.4. CAMPIONATO UNDER 12 FEMMINILE 2025/2026

Si riporta – in allegato – il comunicato ufficiale n. 33 del Settore Giovanile e Scolastico Nazionale inerente quanto indicato in oggetto.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.5. CONVOCAZIONI CENTRO FEDERALE TERRITORIALE - NOVARELLO

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico Luciano LOPARCO, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di NOVARA comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

Lunedì 13 ottobre 2025

Presso il **Centro Sportivo Novarello Villaggio Azzurro – CFT NOVARELLO Via Dante Graziosi 3 28060 Granozzo con Monticello NO**

Orario convocazione: **14.15**

Orario allenamento: **14.45**

I calciatori/le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi e borraccia un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Si ricorda che in occasione della prima convocazione della stagione è necessario consegnare allo staff SGS presente presso il centro:

- Copia del certificato medico per l'attività sportiva agonistica **in corso di validità**;
- Dichiarazione liberatoria minorenni firmato dai genitori/tutori (documento allegato alla convocazione)

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare la Responsabile Organizzativa:

Ilaria Peirola cft.piemontevalledaostasgs@figc.it **3939410905**

In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione contattando la Responsabile Organizzativa Regionale

STAFF

Responsabile Tecnico per lo Sviluppo : Rocco FRAMMARTINO

Responsabile Tecnico Territoriale CFT: Luca ROBBA

Allenatore :Simone BRACCHI, Sergio SAGHEDDU, Fiorenzo RIDOLFI, Paolo BIASOTTO;
Giovinazzo VALERIO

Preparatore atletico: Massimo GRILLI

Allenatore dei portieri: Mattia VENDEMIATI

Fisioterapista: Andrea DE LUCA

Psicologo : Edoardo CIOFI

CALCIATORI/CALCIATRICI CONVOCATI/E

CATEGORIA: U14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BALDERI	EDOARDO	16/01/2012	A.S.D.UNION NOVARA
BONACCORSO	ANDREA	24/12/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
DE LUCIA	DIEGO	31/01/2012	VERBANIA CALCIO
DI LORENZO	NICOLO'	19/11/2012	VERBANIA CALCIO
DODARO	ALESSANDRO	05/06/2012	A.S.D BIELLESE 1902
FADIL	JAKOPO	27/07/2012	1924 SUNO F.C.D.
IORI	NICCOLO MATTIA	12/02/2012	BAVENO STRESA SSD

LAGRASTA	MATTIA	16/03/2012	U.S.D. JUVENTUS DOMO
LONGATO	EDOARDO	24/10/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
LUTFJA	BLEON	09/08/2012	A.S.D BIELLESE 1902
MBAYE	ALIOUNE	25/06/2012	BAVENO STRESA SSD
MORIELLO	ALESSANDRO	14/05/2012	A.S.D BIELLESE 1902
PAPACCIO	ALESSANDRO	04/11/2012	A.S.D. SPARTA NOVARA
PERGOLA	THOMAS	20/06/2012	1924 SUNO F.C.D.
PRIFTI	DAVIDE	24/10/2012	BAVENO STRESA SSD
PROGNI	ARJON	07/02/2012	VERBANIA CALCIO
QUAGLINO	ERICK	08/01/2012	A.S.D BIELLESE 1902
ROSSI	LEONARDO	18/03/2012	1924 SUNO F.C.D.
SCHEDA	RICCARDO	24/07/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
VERZINO	MATTIA	31/08/2012	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI

CATEGORIA:

U13 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
PUGLIESE	JACOPO	28/01/2013	BAVENO STRESA SSD
AGOSTINO	LUCA	26/07/2013	A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO
ARETUSI	MANUEL	03/12/2013	A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO
BECCHIA	EDOARDO	13/09/2013	FULGOR CHIAVAZZESE R.V.
BISSETTI	LORENZO	15/03/2013	A.C.D. BRIGA
BOCCHINO	SAMUELE	05/04/2013	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
CATTANEO	RICCARDO	22/06/2013	BAVENO STRESA SSD
CELA	KLEIDI	19/08/2013	A.S.D. ARONA CALCIO
COSCIA	EDOARDO	14/04/2013	1924 SUNO F.C.D.
DELLASSETTE	NICCOLO	19/03/2013	A.S.D. BORGOSIESIA CALCIO
EL KOHUJAIA	JASSIM	24/12/201	A.S.D. SPARTA NOVARA
GUIDETTI	EDOARDO	22/06/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
GULMINI	NICOLO'	27/02/2013	A.S.D. CITTA' DI COSSATO

IELMOLI	PIETRO	03/10/2013	A.C.D. BRIGA
MAFFIOLI	TOMMASO	25/05/2013	U.S.D. JUVENTUS DOMO
MARTORANA	LEOLUCA	10/06/2013	A.S.D. SPARTA NOVARA
ORLANDO	DAVIDE	08/01/2013	BAVENO STRESA SSD
PASSARELLO	TOMMASO	12/09/2013	A.S.D. DIAVOLETTI CALCIO VERCELLI
RASO	MATTIA	05/05/2013	A.S.D. ARONA CALCIO
RIZZO	IVAN	03/03/2013	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961

CATEGORIA : U14 FEMMINILE
U15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
ANDRIGHETTO	MIA	21/05/2012	A.S.D. UNION NOVARA
BETLAMINI	EMMA	17/12/2012	A.S.D. SANTALESSANDRO
BROTTO	ANITA	23/12/2012	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
CATTELLINO	FRANCESCA	23/07/2012	A.S.D. SANTALESSANDRO
COGGIOLA	VITTORIA	16/02/2012	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
CURCIO	ELEONORA	18/10/2011	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
DUMA	VITTORIA	15/01/2011	A.S.D. UNION NOVARA
DUMA	FRANCESCA	15/01/2011	A.S.D. UNION NOVARA
FALCIANI	MARTINA	16/01/2011	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
FERRIGNO	MARTINA	14/09/2012	A.S.D. PONDERANO
GIRINO	GIULIA	05/04/2011	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
MARCHETTI	MATILDE	31/12/2012	A.S.D. PONDERANO
MASCHETTO	LUCILLA	22/03/2012	F.C.D. COSSATESE
MILAS	CARLOTTA MARIA	19/03/2012	F.C. PRO VERCELLI 1892 SRL
MOLINARI	ANNA	08/05/2012	BAVENO STRESA SSD
PEDALINO	REBECCA	04/10/2011	A.S.D. ACCADEMIA BORGOMANERO 1961
PREGNOLATO	SARA	19/04/2011	S.S. QUARONESE
SHEKAJ	KEIDA	27/03/2012	A.C.D. MERGOZZESE
TOSI	CHIARA	18/08/2012	S.S. QUARONESE
UMEROSKA	MELEK	19/11/2011	F.C.D. COSSATESE

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.1.6. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - ACCOLTI

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici “giovani” per inattività dei medesimi, ai sensi dell'Art. 109 delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
2799286	ABRATE ALESSANDRO	30/10/2010	USD PIANEZZA
3434054	ALFIERI SANTIAGO	16/04/2013	1924 SUNO FCD
3855871	BALZANO LORIS	22/08/2014	ASD ONNISPORT CLUB
3798983	BOSSOLONO GABRIELE	21/03/2014	SSD RIVAROLESE 1906 SRL
3946141	CAMPAGNA MATTIA	16/10/2015	ASD VENAUS
4174491	CHESSA ALAN	21/10/2014	ASD SAN GIACOMO CHIERI
4426319	COPEA MARIO	04/01/2015	ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
3838756	COPPO DAVIDE	30/01/2013	USD VIRTUS VERCELLI
4661857	CRISCITO FRANCESCO	09/12/2015	ASD NIZZA VALLEBELBO
3230590	DE LEO FEDERICO	18/04/2013	ASD CHIERI
4285772	FERRARI JACOPO	12/01/2017	SSD SISPORT SPA
4297403	FILINGERI RICCARDO	05/02/2015	ASD TORRETTA NSL
4690425	GRASSO GABRIELE	28/01/2016	ASD VICTORIA ACC. CHIEVO
3628136	LARIVERA ALESSANDRO	01/09/2015	ASD BORGARO NOBIS 1965
3680969	LARUCCIA SAMUELE	24/04/2014	SSD SISPORT SPA
4286642	MANZONI MATTIA	22/10/2015	ASD TORRETTA NSL
4484657	MINCIONE TOMMASO	03/07/2014	ASD FOOT BALL CLUB RIVESE
3390141	MOSCATELLI KEVIN CLAUDIO J	24/02/2014	ASD CHISOLA CALCIO
3604635	ORRU NICOLO	21/05/2013	ASD CSF CARMAGNOLA QUEENCAR
4238960	PESCETTO STEPHAN	21/11/2013	SSD RIVAROLESE 1906 SRL
4667395	PETTINO LUCIO MASSIMO	03/07/2015	ASD NIZZA VALLEBELBO
3603198	PISACRETA TOMMASO	04/07/2016	ASD CHISOLA CALCIO
4008857	ROCCA LEONFIORE	13/02/2015	ASD ROSTA CALCIO
4660289	SCHIOPU DAVID ANDREA	08/09/2015	ASD NIZZA VALLEBELBO
3623452	SISTO DAVIDE	31/03/2015	ASD ORIZZONTI CANAVESEALICESE
3885712	TECCHIATI GABRIELE	14/11/2012	ASD POL. PARADISO COLLEGNO
3790316	VOGLI FLORIANO	10/03/2016	GSD CANADA

2.1.7. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI “GIOVANI” PER INATTIVITÀ - RESPINTI

Esaminate le istanze presentate dai calciatori/calciatrici “giovani” sotto elencati tendenti ad ottenere lo svincolo, questo Comitato Regionale ha deliberato di **respingere** le sottototate pratiche:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
3277526	RAMETTA GIUSEPPE	12/05/2011	ASD AUTOVIP SANMAURO CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse quattro gare dell'attività ufficiale (Under 15 Provinciale).		
2709855	PIRONE DAVIDE	26/11/2009	USD ORNAVASSESE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse quattro gare dell'attività ufficiale (Under 17 Provinciale).		
3211089	MARINI FEDERICO	14/10/2009	ASD BEPPE VIOLA CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		
4154332	BREUZA HU ZHI FU ALESSAN	14/08/2009	ACSD SALUZZO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto è stata inviata ad un indirizzo PEC della Società che non risulta essere quello ufficiale comunicato dalla Società.		
2778071	FALCETTI GIULIO	11/11/2009	ASD GRAVELLONA SAN PIETRO

Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della sottoscrizione da parte degli esercenti la potestà genitoriale.		
2788255	CARTA ALEXANDER	19/05/2010	SSD RIVAROLESE 1906 SRL
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto inviata all'indirizzo della sede della Società errato.		
2796650	ANIELLO SIMONE	09/04/2010	USD BARCANOVA CALCIO
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto priva della sottoscrizione da parte degli esercenti la potestà genitoriale.		
3411084	AIME MATTIA	07/10/2010	ASD DERTONA CALCIO GIOVANILE
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alle vigenti normative federali in quanto non sono ancora trascorse quattro gare dell'attività ufficiale (Under 16 Provinciale).		
3047271	ARGENTIERI ROCCO	19/05/2012	ADP BSR GRUGLIASCO ASD
Motivazione:	La richiesta di svincolo non risulta conforme alla vigente normativa in quanto priva della ricevuta di invio alla Società titolare del tesseramento.		

2.1.8. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DI CALCIATORI/CALCIATRICI "GIOVANI" PER INATTIVITÀ DELLA SOCIETÀ (ART. 110, COMMA 6 E 7 DELLE N.O.I.F.)

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha **autorizzato** l'annullamento dei seguenti tesseramenti di calciatori e calciatrici "giovani" per inattività della Società, ai sensi dell'Art. 110, comma 6 e 7, delle N.O.I.F.:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4711227	ALBACE NATALE CRISTIAN	28/08/2010	ACSD CAMBIANO
2842874	CUSCINO CRISTIAN	30/04/2010	ACSD CAMBIANO
4702286	MAZZARA THOMAS	08/11/2010	ACSD CAMBIANO
4148144	MIGLIORE FRANCESCO	13/02/2010	ACSD CAMBIANO
4706417	MORELLI FILHO JOSE MARC	08/10/2010	ACSD CAMBIANO
4705738	PETRONE MANUEL	15/09/2010	ACSD CAMBIANO
3571151	TIGANI ALESSANDRO	21/02/2010	ACSD CAMBIANO

2.1.9. PROVVEDIMENTO DI ANNULLAMENTO "CARTA ASSICURATIVA" DELLA CATEGORIA PRIMI CALCI / PICCOLI AMICI - ACCOLTE

Il Comitato Regionale, verificata la documentazione prodotta, ha autorizzato l'annullamento delle seguenti "Carte Assicurative" di Primi Calci e/o Piccoli Amici:

Matricola	Cognome e Nome	Data nascita	Società
4436339	CAVARRETTA MANUEL	28/06/2017	ASD AUTOVIP SAN MAURO CALCIO
4480260	DEBAR AARON	07/06/2019	ELLEDI FC SSDRL
4439280	SARALE DAVIDE	13/02/2018	FOSSANO CALCIO SSD ARL
4333394	THUSS YOANN WENDTIMBO	09/10/2017	VIRTUS ACCADEMIA CALCIO

2.1.10. DEROGHE ALL'UTILIZZO DI GIOVANI CALCIATRICI PER L'ATTIVITÀ DI SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO – STAGIONE SPORTIVA 2025/2026

Si riporta – in allegato – l'elenco delle deroghe concesse per la partecipazione delle giovani calciatrici ad attività miste, nella fascia di età di 1 anno inferiore alla propria.

I Delegati Provinciali e Distrettuali sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i rispettivi comunicati ufficiali.

2.2. Modifiche al programma gare

2.2.1. VARIAZIONI DISPUTA GARE – L.N.D.

Informiamo i Sodalizi direttamente interessati che le sottoelencate Società, contrariamente a quanto già dalle stesse reso noto, disputeranno le rispettive gare interne presso i campi sportivi ed agli orari di seguito indicati:

CITTA DI CASALE	Camp. Under 18 – Gir. B	“Raciti” Via Lamarmora-Frassineto Po
CAVAGLIA’	Camp. Serie D Calcio a Cinque- Gir. A	Via dei Gorghi - Verrone
SAN REMO 72	Camp. Serie D Calcio a Cinque- Gir. B	Lunedì ore 21.30
ACADEMY VENARIA F.	Camp. Serie D Calcio a Cinque- Gir. B	Domenica ore 21.00
FUTSAL SAN DAMIANO	Camp. Serie D Calcio a Cinque- Gir. C	Venerdì ore 21.30
LISONDRIA	Camp. Calcio a 5 Femminile	Sabato ore 18.00

2.2.2. VARIAZIONI GARE – L.N.D. – S.G.S.

Si riportano - in allegato – le variazioni al calendario gare.

2.2.3. RECUPERO

Si riporta - in allegato - il calendario relativo alla gara di recupero del Campionato Regionale Under 15.

3. RISULTATI

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate nell’ambito della seconda fase:

GIRONE A - 1 Giornata - R		
BAVENO STRESA SSD A RL	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	7 – 6dcr

Qualificata: BAVENO STRESA SSD A RL

GIRONE C - 1 Giornata - R		
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- VOLPIANO PIANESE	5 – 6dcr

Qualificata: VOLPIANO PIANESE

GIRONE E - 1 Giornata - R		
VANCHIGLIA 1915	- PRO VILLAFRANCA	0 - 2

Qualificata: PRO VILLAFRANCA

GIRONE G - 1 Giornata - R		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 0

Qualificata: A.C. CUNEO 1905 OLMO

GIRONE B - 1 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- BORGOSIESIA CALCIO	2 - 3

Qualificata: BORGOSIESIA CALCIO

GIRONE D - 1 Giornata - R		
CALCIO SETTIMO	- LASCARIS 1954 ASD	5 – 4dcr

Qualificata: CALCIO SETTIMO

GIRONE F - 1 Giornata - R		
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CHERASCHESE 1904	1 – 0dts

Qualificata: FOSSANO CALCIO SSD A R.L.

GIRONE H - 1 Giornata - R		
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 0

Qualificata: US ALESSANDRIA CALCIO1912

Si rendono noti gli abbinamenti dei quarti di finale:

- GIRONE 1** BAVENO STRESA – BORGOSIESIA CALCIO
- GIRONE 2** CALCIO SETTIMO – VOLPIANO PIANESE
- GIRONE 3** US ALESSANDRIACALCIO1912 – PRO VILLAFRANCA
- GIRONE 4** A.C. CUNEO 1905 OLMO – FOSSANO CALCIO

Il relativo calendario gare risulta allegato al presente comunicato ufficiale.

Si precisa che le gare di ritorno sono state anticipate a Mercoledì 29 Ottobre 2025, in quanto nella giornata di Giovedì 30 Ottobre 2025 è previsto un raduno della selezione della rappresentativa Regionale Under 19 che dovrà effettuare una gara di spareggio con i pari età della Rappresentativa del Friuli Venezia Giulia per l'accesso al Torneo UEFA Regions' Cup.

Le vincenti degli abbinamenti accederanno alle semifinali (totale 4 squadre).

Risulteranno qualificate le squadre che avranno totalizzato il maggior numero di reti nei due rispettivi incontri; in caso di parità al termine delle gare di ritorno verranno disputati i tempi supplementari, prima di procedere all'esecuzione dei tiri di rigore.

- **RECUPERI GARE DEL 1° OTTOBRE 2025**

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
PIANEZZA	- OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	1 - 9

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
CIT TURIN LDE	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	3 - 2

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 01/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 2 Giornata - A		
ALPIGNANO	- CASELETTE	4 - 3

- **RISULTATI GARE DAL 3 AL 6 OTTOBRE 2025**

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A	GIRONE B - 5 Giornata - A
---------------------------	---------------------------

A.S.D. CITTA DI COSSATO	- DRUENTINA	5 - 1	FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CHIERI	2 - 1
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- LASCARIS 1954 ASD	1 - 0	GIOVANILE CENTALLO 2006	- VANCHIGLIA 1915	1 - 0
AYGREVILLE CALCIO	- BRIGA	0 - 2	MONREGALE CALCIO	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	0 - 2
BORGOSIESA CALCIO	- VOLPIANO PIANESE	1 - 0	OVADESE SSDARL	- ALBESE 1917 SSDARL	0 - 0
BULE'BELLINZAGO	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 2	PINEROLO	- LUESE CRISTO ALESSANDRIA	0 - 2
CALCIO SETTIMO	- BORGARO NOBIS 1965	3 - 2	PRO DRONERO	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 0
OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	0 - 1	PRO VILLAFRANCA	- CHERASCHESE 1904	2 - 0
VERBANIA CALCIO	- PRO EUREKA	1 - 1	S.D. SAVIO ASTI	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	0 - 0

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
ARONA CALCIO	- ORIZZONTI CANAVESEALICESE	2 - 1	CAFASSE BALANGERO	- ALPIGNANO	2 - 0
BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- PIEDIMULERA	2 - 3	LUCENTO	- BARCANOVA CALCIO	0 - 1
CITTA DI CASALE	- GRAVELLONA SAN PIETRO	2 - 0	MONTANARO	- VENARIA REALE	2 - 2
DUFOUR VARALLO	- ORNAVASSESE	2 - 1	PIANEZZA	- BSR GRUGLIASCO ASD	1 - 1
GATTINARA F.C.	- UNION NOVARA	2 - 0	POL.AD UNION BB VALLESUSA	- VALLORCO	3 - 0
JUVENTUS DOMO	- CE.VER.SA.MA BIELLA	3 - 0	RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- V.D.A. CHARVENSOD	5 - 4
LUPETTI BIANCHI TRINO	- IVREA CALCIO ASD	3 - 2	ROSTA CALCIO	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	0 - 1
VIRTUS VERCELLI	- QUINCINETTO TAVAGNASCO	0 - 4	SPORTIVA NOLESE	- LA VISCHESI	0 - 1

GIRONE C - 5 Giornata - A			GIRONE D - 5 Giornata - A		
ATLETICO RACCONIGI	- NARZOLE CALCIO	3 - 0	ARQUATESE VALLI BORBERA	- SALE	1 - 1
INFERNOTTO CALCIO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	0 - 3	CARRIGNANO A.S.D.	- CANELLI 1922	1 - 0
MORETTA	- VALLE VARAITA CALCIO	1 - 1	CARRARA 90	- SPAZIO TALENT SOCCER	2 - 2
PEDONA BORGO S.D.	- ORBASSANO CALCIO	2 - 1	CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- POLISPORTIVA GAVIESE 1920	2 - 1
SAVIGLIANESE FBC 1919	- PANCALIERICASTAGNOLE	1 - 1	POL. FRUGAROLESE	- CASTELLAZZO B.DA	0 - 0
SCARNAFIGI	- BOVES MDG CUNEO	2 - 1	POLISPORTIVA GARINO	- NICHELINO HESPERIA	7 - 1
SOMMARIVA PERNO	- BUSCA 1920 A R.L.	0 - 4	SPARTAK SAN DAMIANO	- SANTOSTEFANESE	0 - 1
VILLAFRANCA	- SANT ALBANO	1 - 2	SPORTING CLUB	- CALCIO NOVESE	3 - 3

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 5 Giornata - A			GIRONE B - 5 Giornata - A		
AGRANO SPORTIVA	- VARZESE	0 - 2	BOSCONERESE A.S.D.	- ARDOR S.F. CORIO ASD	0 - 2
BAGNELLA CALCIO 1972	- OMEGNA CALCIO 1906	0 - 0	CIGLIANO CALCIO	- GAGLIANICO C.S.I.	1 - 0
CALCIO VOGOGNA	- CARPIGNANO	1 - 1	E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	- AGLIE	1 - 2
DORMELLETO-COMIGNAGO	- CANNOBIESE 1906	0 - 3	LIVORNO FERRARIS BIANZE	- VALLE ELVO	2 - 1
(1) FC ESIO VERBANIA	- QUARONESE	0 - 2	MAPPANESE	- CALCIO LEINI	2 - 0
FERIOLO CALCIO	- CAMERI CALCIO	4 - 1	PONDERANO	- TORRI BIELLESI A.S.D.	5 - 1
MOMO ATLETICO CALCIO	- VIRTUS VILLADOSSOLA	4 - 2	VALCHIUSELLA	- BOLLENGO	0 - 3
ROMAGNANO CALCIO A.S.D.	- SIZZANO	1 - 3	VALLE CERVO ANDORNO	- CENTRO GIOV.CALC.AOSTAMSP	3 - 2

(1) - disputata il 04/10/2025

GIRONE C - 5 Giornata - A			GIRONE D - 5 Giornata - A		
ATLETICO ACQUI F.B.C.	- FULVIUS 1908	3 - 0	CASELETTE	- POL. PARADISO COLLEGNO	4 - 1
BORGOLAVEZZARO	- OLIMPIA SANT AGABIO 1948	4 - 2	CASELLE CALCIO	- OLYMPIC COLLEGNO	4 - 0
CASTELNOVESE CASTELNUOVO	- TASSAROLO	1 - 4	G.A.R. REBAUDENGO	- CAPRIE GREEN CLUB CSA	1 - 0
FELIZZANO 1920	- VIGUZZOLESE	2 - 1	POLISPORTIVA B. CHIANOCCHO	- AVIGLIANESE	1 - 5
LIBARNA	- MONFERRATO	1 - 2	SAN MAURIZIO C.SE	- CIRIE CALCIO 1946	2 - 1
PERNATESE 1928	- FBC OZZANO 1919 RONZONESE	2 - 2	SUSA S.S.D. A. RL.	- CALCIO MATHI	8 - 1
RIVER SESIA CALCIO	- CAPRIATESE	0 - 1	TORINESE 1894 ASD	- VENAUS	2 - 1
TRECATI CALCIO	- FORTITUDO F.O.	3 - 0	VDL FIANO PLUS	- BEPPE VIOLA CALCIO	1 - 1

GIRONE E - 5 Giornata - A			GIRONE F - 5 Giornata - A		
F.C. PIOSSASCHESI ASD	- BARRACUDA	2 - 1	ANNONESE	- DON BOSCO ASTI	2 - 0
FOOTBALL CLUB VIGONE	- CUMIANA SPORT	1 - 2	COMALA FOOTBALLANDCRICKET	- BUTTIGLIERESE 95	3 - 0
MONCALIERI CALCIO 1953	- S.SECONDO A.S.D.	2 - 2	JUNIOR TORRAZZA	- KL PERTUSA	1 - 3
PEROSA A.S.D.	- ACADEMY BACIGALUPO	2 - 1	MARENTINESE	- COSTIGLIOLE F.C.	0 - 4
PIOSSASCO	- CAVOUR	0 - 1	MEZZALUNACALCIO VILLANOVA	- PSG SSDARL	2 - 0
POLISPORTIVA BRUINESE	- CENISIA A R.L.	2 - 2	MIRAFIORI A.S.D.	- LENCI POIRINO O.N.L.U.S.	1 - 3
VALLE PO	- LUSERNA	1 - 1	POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- SAN GIACOMO CHIERI	1 - 1
VILLARBASSE	- SAN GIORGIO TORINO	3 - 0	PRO PALAZZOLO	- GASSINOSANRAFFAELE	2 - 1

GIRONE G - 5 Giornata - A		
AREA CALCIO ALBA ROERO	- PRO POLONGHERA	2 - 1
AZZURRA	- VAL MAIRA	3 - 0
ELLEDI FC SSD RL	- MARENE	1 - 1
GARESSIO	- SPORTING SAVIGLIANO	2 - 1
S.SEBASTIANO	- MURAZZO	1 - 0
SALICE	- PIAZZA	3 - 1
SAN BERNARDO	- SAN BENIGNO	3 - 1
VALVERMENAGNA	- BISALTA	1 - 3

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
CASALE CORTE CERRO	- SERRAVALLESE 1922	2 - 1
CASTELLETTESE	- VALDUGGIA CALCIO	1 - 1
CREVOLESE A.S.D.	- US PROVIGEZZO	3 - 3
FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	- VOLUNTAS SUNA	0 - 2
FONDOTOCE	- RIVIERA D ORTA	1 - 2
PREGLIESE	- BETTOLE-GRIGNASCO	2 - 2
VARALPOMBIESE 1925	- MERGOZZESE	4 - 0

GIRONE B - 3 Giornata - A		
ASD LENTA LOZZOLO	- FC VIGLIANO POLISPORTIVA	1 - 4
CANADA	- VIRTUS MULINO CERANO	3 - 0
CMC MONTIGLIO MONFERRATO	- S.ROCCO	3 - 3
CRESCENTINESE	- PRO ROASIO ASD	2 - 2
MEZZOMERICO CALCIO	- SANTHIA 1903	0 - 2
PALESTRO CALCIO	- VALDILANA BIOGLIESE	0 - 1
RMANTIN	- LUMELLOGNO	3 - 0

GIRONE C - 3 Giornata - A		
AOSTA CALCIO 511	- ASD AC SANGIUSTESE	0 - 3
CHIVASSO CALCIO	- GRAND COMBIN	0 - 1
PERTUSIO	- ATLETICO ROBASSOMERO	5 - 0
POLISPORTIVA VALMALONE	- A.S.D. LOCANA	1 - 3
PONT DONNAS 2021	- RIVER PLAINE	2 - 2
RIVER 1951	- LA NUOVA LANZESE	0 - 2
SAINT VINCENT CHATILLON	- DORINA	1 - 0

GIRONE D - 3 Giornata - A		
AUXILIUM SAN LUIGI	- CENTROCAMPO	3 - 2
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- BACIGALUPO	2 - 0
BRUNETTA CALCIO	- S.IGNAZIO SPORT	1 - 2
CIT TURIN LDE	- POL. RAPID DI TORINO	4 - 0
PRO COLLEGNO COLLENESE	- SAN PAOLO TORINO	1 - 5
RESISTENZA GRANATA	- CROCETTA CALCIO ASD	2 - 3
SISPORT S.P.A.	- POLISPORTIVA SAN DONATO	1 - 1

GIRONE E - 3 Giornata - A		
BEIBORG	- TETTI FRANCESI RIVALTA	0 - 2
POLISPORT CASTAGNOLE	- SPORTINSIEME PIOBESI T.SE	0 - 1
ROLETO VAL NOCE	- BRICHERASIO BIBIANA	3 - 4
SPORTING P.R.	- GIAVENOCOAZZE	0 - 3
VIANNEY	- VILLAR PEROSA	2 - 2
VILLASTELLONE CARIGNANO	- GO SPORT GRUGLIASCO ASD	3 - 0
VINOVO SPORT EVENTS	- AIRASCHESE 1972	0 - 1

GIRONE F - 3 Giornata - A		
ANDEZENO	- VALFENERA	2 - 1
F.C. CASTIGLIONE	- DUOMO CHERI A.S.D.	4 - 1
NUOVA ASTIGIANA CALCIO	- SCIOLZE	0 - 0
SAN GIUSEPPE RIVA	- POLISPORTIVA MONTATESE	2 - 2
SAN LUIGI SANTENA APS	- PECETTO	2 - 1
SPORTROERO	- PIOBESI CALCIO	6 - 0
STELLA MARIS	- PRALORMO	1 - 3

GIRONE G - 3 Giornata - A		
ASD MANTA CALCIO	- REVELLO CALCIO	1 - 2
BENESE	- GIOVANILE GENOLA 05	2 - 5
CARRU MAGLIANO ALPI	- CARAGLIO CALCIO	2 - 2
LANGA CALCIO	- SAN BIAGIO	1 - 3
OLIMPIC SALUZZO 1957	- ORANGE CERVERE	1 - 1
RORETESE 1975	- CORTEMILIA	2 - 0
SAN CHIAFFREDO	- BAGNASCO CALCIO A.S.D.	3 - 2

GIRONE H - 3 Giornata - A		
ASCA	- SOLERO	2 - 1
ATLETICO GERBIDI	- DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO	2 - 2
CALLIANO CALCIO	- A.C.BOSCHESE A R.L.	1 - 1
CASALNOCETO A.S.D.	- POL. SPINETTESE 2013	0 - 0
CASSINE	- ACD PRO MOLARE	4 - 0
MONCALVO CALCIO	- QUARGNENTO DILETTANTI	2 - 1
POL. ROCCA GRIMALDA ASD	- NIZZA VALLEBELBO	4 - 1

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- LUPETTI BIANCHI TRINO	2 - 0
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- CITTA DI CASALE	2 - 1
GATTINARA F.C.	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 3
IVREA CALCIO ASD	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	5 - 3
UNION NOVARA	- BULE'BELLINZAGO	2 - 1
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- BRIGA	0 - 3
VERBANIA CALCIO	- POL. FRUGAROLESE	3 - 0

GIRONE B - 1 Giornata - A		
BORGARO NOBIS 1965	- CARRARA 90	2 - 1
CASALLE CALCIO	- DRUENTINA	1 - 4
PRO EUREKA	- TORINESE 1894 ASD	7 - 0
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- AOSTA CALCIO 511	3 - 2
V.D.A. CHARVENSOD	- LUCENTO	0 - 2
VANCHIGLIA 1915	- LASCARIS 1954 ASD	2 - 1
VOLPIANO PIANESE	- CENISIA A R.L.	4 - 1

GIRONE C - 1 Giornata - A		
CHIERI	- PINEROLO	3 - 1
POL. PARADISO COLLEGNO	- LUSERNA	4 - 0
POLISPORTIVA GARINO	- BEIBORG	2 - 0
ROSTA CALCIO	- MIRAFIORI A.S.D.	1 - 1

GIRONE D - 1 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- MONREGALE CALCIO	4 - 0
ACQUI F.C. SSDARL	- OVADESE SSDARL	5 - 0
ALBESE 1917 SSDARL	- CHERASCHESE 1904	1 - 0
ATLETICO RACCONIGI	- SANT ALBANO	2 - 1

SISPORT S.P.A.	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	3 - 0	CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- GIOVANILE CENTALLO 2006	2 - 2
VILLAR PEROSA	- SPAZIO TALENT SOCCER	1 - 4	SAN GIACOMO CHIERI	- PEDONA BORGO S.D.	0 - 1
VILLARBASSE	- BSR GRUGLIASCO ASD	1 - 2	SPARTAK SAN DAMIANO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	1 - 6

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A			GIRONE B - 3 Giornata - A		
ARDOR S.F. CORIO ASD	- POL.AD UNION BB VALLESUSA	4 - 2	(1) ALBESE 1917 SSDARL	- CASSINE	8 - 0
BRIGA	- LA VISCHESE	1 - 3	CASTELLAZZO B.DA	- LUCENTO	1 - 6
DRUENTINA	- ATLETICO C.B.L.	1 - 1	(1) CENISIA A R.L.	- SPAZIO TALENT SOCCER	3 - 4
FUTUROGIOVANI VILIANENSIS	- V.D.A. CHARVENSOD	1 - 2	DORINA	- AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	2 - 9
PIANEZZA	- CUREGGIO CALCIO	2 - 1	FORTITUDO F.O.	- MONFERRATO	2 - 1
PRO COLLEGNO COLLEGGNESE	- POLISPORTIVA VALMALONE	3 - 0	MIRAFIORI A.S.D.	- VALENZANA MADO SSD.AR.L.	1 - 3
SPORTIVA CALTIGNAGA	- VENARIA REALE	2 - 1	SSD REAL ORIONE V.	- CITTA DI CASALE	2 - 10

(1) - disputata il 04/10/2025

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ABSOLUTE S.G. LA LOGGIA	- FUTSAL SAVIGLIANO	3 - 6
C.U.S. PIEMONTE ORIENTALE	- ATLETICO TAURINENSE	2 - 2
FUTSAL CLUB SANTHIA	- FUCSIA NIZZA	3 - 6
POL LIBERTAS ANTIGNANO	- ONNISPORT CLUB	8 - 3
POLISPORTIVA DRUENTO ASD	- CASTELLAMONTE CALCIO A5	4 - 7
TOP FIVE S.R.L.	- ACADEMY TORINO FUTSAL SSD	4 - 2

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
AURORA NICHELINO	- DIELLE AUTO FUTSAL A.S.D.	1 - 3
FUTSAL BUSCA	- FUTSAL BORGO TICINO	10 - 1
LEINI 96	- CANTARANA C5	6 - 2
POLISPORTIVA PASTA	- A.S.D. STEAUA TORINO	3 - 6
PRO IVREA CALCIO S.C.	- VALDOSTANA	1 - 1
U.S. BORGONUOVO SETTIMO	- NOVARA CALCIO A 5	7 - 4
VOLUNTAS NOVARA1907FUTSAL	- AREA CALCIO ALBA ROERO	1 - 4

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ALBA BRA WOMEN A.S.D.	- FOOT BALL CLUB RIVese	4 - 2
CIT TURIN LDE	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	3 - 1
GRAVELLONA SAN PIETRO	- TORINO WOMEN	1 - 5
UNION NOVARA	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	1 - 1

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - A		
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- POLISPORTIVA GARINO	1 - 3
MUSIELLO A.C. SALUZZO 90	- ACF BIELLESE	2 - 3
NOVESE CALCIO FEMMINILE	- BOYS E GIRLS CALCIO	2 - 3
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- VILLASTELLONE CARIGNANO	1 - 4
RIVER PLAINE	- MAPPANESE	2 - 6
SAVI WOMEN	- SAN GIORGIO GSD	3 - 0

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
BAVENO STRESA SSD A RL	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	1 - 1
(1) BUTTIGLIERESE 95	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	2 - 6
MONCALIERI WOMEN SSDARL	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	1 - 1

(1) - disputata il 05/10/2025

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- BORGOSIESIA CALCIO	2 - 0
ACQUI F.C. SSDARL	- ACCADEMIA BORGOMANERO196	3 - 5
BAVENO STRESA SSD A RL	- NOVAROMENTIN SRL	4 - 1
BULE'BELLINZAGO	- US ALESSANDRIA CALCIO1912	0 - 0
DERTHONA FBC 1908	- ARONA CALCIO	1 - 1
(1) FULVIUS 1908	- GOZZANO SSDRL	0 - 0
JUVENTUS DOMO	- CALCIO NOVESE	3 - 2

(1) - disputata il 04/10/2025

GIRONE B - 4 Giornata - A		
ATLETICO C.B.L.	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	3 - 3
BIELLESE 1902	- CRESCENTINESE	3 - 1
IVREA CALCIO ASD	- STRAMBINESE 1924	1 - 1
PRO EUREKA	- CASELLE CALCIO	9 - 0
QUINCINETTO TAVAGNASCO	- VOLPIANO PIANESE	3 - 5
RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- V.D.A. CHARVENSOD	3 - 1
VALLORCO	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 2

GIRONE C - 4 Giornata - A		
ACADEMY VANCHIGLIA	- ORBASSANO CALCIO	2 - 3
BARCANOVA CALCIO	- ALPIGNANO	2 - 2
BORGARO NOBIS 1965	- GASSINOSANRAFFAELE	2 - 1
BSR GRUGLIASCO ASD	- LUCENTO	0 - 8
PIANEZZA	- SPAZIO TALENT SOCCER	3 - 2
POL. PARADISO COLLEGNO	- VENARIA REALE	1 - 5
ROSTA CALCIO	- LASCARIS 1954 ASD	0 - 3

GIRONE D - 4 Giornata - A		
CARAGLIO CALCIO	- INFERNOTTO CALCIO	0 - 0
CHERASCHESE 1904	- PINEROLO	1 - 4
CUMIANA SPORT	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 2
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	0 - 4
GIOVANILE CENTALLO 2006	- ALBESE 1917 SSDARL	1 - 2
MONREGALE CALCIO	- SALUZZO	2 - 2
SAVIGLIANESE FBC 1919	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	2 - 2

GIRONE E - 4 Giornata - A		
ASTI	- MIRAFIORI A.S.D.	2 - 0
CANELLI 1922	- NICHELINO HESPERIA	2 - 2
CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- CHISOLA CALCIO	2 - 6
CHIERI	- CENISIA A R.L.	3 - 1
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- VANCHIGLIA 1915	1 - 5
PSG SSDARL	- BEPPE VIOLA CALCIO	5 - 2
SISPORT S.P.A.	- S.D. SAVIO ASTI	4 - 1

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
ACCADEMIA CASALE A R.L.	- CAMERI CALCIO	4 - 1
BAVENO STRESA SSD A RL	- NOVAROMENTIN SRL	4 - 0
BIELLESE 1902	- IVREA CALCIO ASD	4 - 1
BULE'BELLINZAGO	- FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	1 - 3
GOZZANO SSDRL	- CALCIO VOGOGNA	3 - 1
JUVENTUS DOMO	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	3 - 3
UNION NOVARA	- VERBANIA CALCIO	2 - 1

GIRONE B - 4 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- BORGARO NOBIS 1965	3 - 2
ATLETICO C.B.L.	- VANCHIGLIA 1915	1 - 3
AYGREVILLE CALCIO	- BARCANOVA CALCIO	0 - 0
CALCIO SETTIMO	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	2 - 2
FOOTBALL CLUB VOLPIANO	- V.D.A. CHARVENSOD	2 - 0
(1) G.A.R. REBAUDENGO	- PRO EUREKA	1 - 1
LUCENTO	- VOLPIANO PIANESE	0 - 2

(1) - disputata il 05/10/2025

GIRONE C - 4 Giornata - A		
----------------------------------	--	--

GIRONE D - 4 Giornata - A		
----------------------------------	--	--

BSR GRUGLIASCO ASD	- POL. PARADISO COLLEGNO	0 - 0
MAPPANESE	- PIANEZZA	2 - 2
NICHELINO HESPERIA	- BEPPE VIOLA CALCIO	0 - 3
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- VIRTUS CENISIA	5 - 2
SISPORT S.P.A.	- ALPIGNANO	1 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER	- LASCARIS 1954 ASD	2 - 3
VINOVO SPORT EVENTS	- ACADEMY VANCHIGLIA	4 - 1

CHISOLA CALCIO	- TETTI FRANCESI RIVALTA	10 - 0
FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	- CHERASCHESE 1904	1 - 0
GIOVANILE CENTALLO 2006	- A.C.CUNEO 1905 OLMO	1 - 1
PIOSSASCO	- PINEROLO	1 - 6
SALICE	- PEDONA BORGO S.D.	1 - 3
SALUZZO	- CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	0 - 3

GIRONE E - 4 Giornata - A		
ASTI	- CHIERI	2 - 1
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- CENISIA A R.L.	0 - 2
DERTHONA FBC 1908	- CALCIO NOVESE	2 - 0
GASSINOSANRAFFAELE	- ACQUI F.C. SSDARL	0 - 1
PSG SSDARL	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	1 - 2
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- OVADESE SSDARL	1 - 0
VIGUZZOLESE	- SCA ASTI	1 - 1

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - A		
A.S.D. CITTA DI COSSATO	- BULE'BELLINZAGO	0 - 4
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- JUVENTUS DOMO	3 - 2
DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	- BAVENO STRESA SSD A RL	0 - 6
(1) FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- BIELLESE 1902	0 - 1
NOVAROMENTIN SRL	- SPORTIVA CALTIGNAGA	6 - 0
SPARTA NOVARA	- ACCADEMIA DEL TALENTO	3 - 5
1924 SUNO F.C.D.	- VERBANIA CALCIO	4 - 1

(1) - disputata il 04/10/2025

GIRONE B - 4 Giornata - A		
AYGREVILLE CALCIO	- BOSCONERESE A.S.D.	4 - 1
(1) BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- BORGARO NOBIS 1965	2 - 3
CALCIO SETTIMO	- ATLETICO C.B.L.	0 - 1
RIVER PLAINE	- PRO EUREKA	1 - 3
V.D.A. CHARVENSOD	- RIVAROLESE 1906 S.R.L.	1 - 3
VANCHIGLIA 1915	- IVREA CALCIO ASD	7 - 0
VOLPIANO PIANESE	- BARCANOVA CALCIO	2 - 2

(1) - disputata il 04/10/2025

GIRONE C - 4 Giornata - A		
ALPIGNANO	- BSR GRUGLIASCO ASD	3 - 1
CENISIA A R.L.	- POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	5 - 0
(1) LASCARIS 1954 ASD	- CARRARA 90	4 - 0
LUCENTO	- POL. PARADISO COLLEGNO	16 - 0
PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- CIT TURIN LDE	2 - 1
SISPORT S.P.A.	- CASELETTE	10 - 0
SPAZIO TALENT SOCCER	- ROSTA CALCIO	1 - 3

(1) - disputata il 06/10/2025

GIRONE D - 4 Giornata - A		
A.C.CUNEO 1905 OLMO	- SAVIGLIANESE FBC 1919	2 - 2
BUSCA 1920 A R.L.	- PINEROLO	0 - 6
CHISOLA CALCIO	- GIOVANILE CENTALLO 2006	1 - 3
CSF CARMAGNOLA QUEENCAR	- CHERASCHESE 1904	0 - 3
MOREVILLA	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	5 - 0
SALUZZO	- MONREGALE CALCIO	2 - 1
SANT ALBANO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	4 - 0

GIRONE E - 4 Giornata - A		
ASTI	- PSG SSDARL	4 - 1
S.D. SAVIO ASTI	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 2
SAN GIORGIO TORINO	- DERTHONA FBC 1908	1 - 1
SCA ASTI	- CAPRIATESE	1 - 1
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	2 - 3
VINOVO SPORT EVENTS	- CHIERI	2 - 0

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 1 Giornata - R		
VERBANIA CALCIO	- FOMARCO DON BOSCO PIEVESE	11 - 0
VOLUNTAS SUNA	- JUVENTUS DOMO	2 - 10

GIRONE 2 - 1 Giornata - R		
GOZZANO SSDRL	- ACCADEMIA DEL TALENTO	2 - 1
OMEGNA CALCIO 1906	- BAVENO STRESA SSD A RL	2 - 5

GIRONE 3 - 1 Giornata - R		
ACCADEMIA BORGOMANERO1961	- 1924 SUNO F.C.D.	4 - 3
ARONA CALCIO	- BULE'BELLINZAGO	2 - 3

GIRONE 4 - 1 Giornata - R		
OLIMPIA SANT AGABIO 1948	- SPARTA NOVARA	0 - 10
UNION NOVARA	- SPORTIVA CALTIGNAGA	7 - 1

GIRONE 5 - 1 Giornata - R		
(1) NOVAROMENTIN SRL	- DIAVOLETTICALCIO VERCELLI	1 - 3
VIRTUS VERCELLI	- CRESCENTINESE	4 - 2

(1) - disputata il 04/10/2025

GIRONE 6 - 1 Giornata - R		
AOSTA CALCIO 511	- AYGREVILLE CALCIO	1 - 6
POL. GRAND PARADIS	- E. DE F. SAINT CHRISTOPHE	3 - 0

GIRONE 7 - 1 Giornata - R		
---------------------------	--	--

GIRONE 8 - 1 Giornata - R		
---------------------------	--	--

(1) QUINCINETTO TAVAGNASCO	- RIVER PLAINE	11 - 1
(1) V.D.A. CHARVENSOD	- SPORTING ISSOGNE 2001	7 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

BANCHETTE COLLERETTO G.P.	- PONDERANO	6 - 0
(1) IVREA CALCIO ASD	- VALLE ELVO	9 - 4
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 9 - 1 Giornata - R		
FULGOR CHIAVAZZESE R.V.	- BIELLESE 1902	0 - 9
GAGLIANICO C.S.I.	- A.S.D. CITTA DI COSSATO	1 - 4

GIRONE 10 - 1 Giornata - R		
(1) POLISPORTIVA VALMALONE	- VALLORCO	1 - 4
(1) RIVAROLESE 1906 S.R.L.	- STRAMBINESE 1924	6 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 11 - 1 Giornata - R		
(1) BORGARO NOBIS 1965	- ATLETICO C.B.L.	9 - 1
CASELLE CALCIO	- CIRIE CALCIO 1946	1 - 1
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 12 - 1 Giornata - R		
CIGLIANO CALCIO	- BOSCONERESE A.S.D.	8 - 0
(1) VOLPIANO PIANESE	- FOOTBALL CLUB VOLPIANO	6 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 13 - 1 Giornata - R		
AUTOVIP SAN MAURO CALCIO	- CALCIO SETTIMO	5 - 1
(1) CHIVASSO CALCIO	- GASSINOSANRAFFAELE	0 - 5
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 14 - 1 Giornata - R		
(1) CALCIO LEINI	- PRO EUREKA	0 - 8
MAPPANESE	- VENARIA REALE	0 - 3
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 15 - 1 Giornata - R		
DON BOSCO RIVOLI	- ALPIGNANO	1 - 13
ROSTA CALCIO	- CASELETTE	6 - 0

GIRONE 16 - 1 Giornata - R		
(1) LASCARIS 1954 ASD	- OLYMPIC COLLEGNO	9 - 1
(1) PRO COLLEGNO COLLEGNESE	- PIANEZZA	1 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 17 - 1 Giornata - R		
(1) BSR GRUGLIASCO ASD	- POLISPORTIVA BRUINESE	1 - 4
(1) VILLARBASSE	- ORBASSANO CALCIO	0 - 5
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 18 - 1 Giornata - R		
(1) PINEROLO	- BRICHERASIO BIBIANA	4 - 0
(1) ROLETTO VAL NOCE	- LUSERNA	1 - 1
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 19 - 1 Giornata - R		
NONE	- CARIGNANO A.S.D.	6 - 1

GIRONE 20 - 1 Giornata - R		
(1) MIRAFIORI A.S.D.	- VINOVO SPORT EVENTS	1 - 0
(1) POLISPORTIVA GARINO	- NICHELINO HESPERIA	2 - 4
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 21 - 1 Giornata - R		
(1) PSG SSDARL	- CHIERI	1 - 1
SAN GIACOMO CHIERI	- PECETTO	12 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 22 - 1 Giornata - R		
(1) CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	- TROFARELLO 1927	9 - 1
(1) MONCALIERI CALCIO 1953	- SAN GIORGIO TORINO	0 - 3
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 23 - 1 Giornata - R		
(1) DORINA	- VANCHIGLIA 1915	1 - 6
G.A.R. REBAUDENGO	- TORINESE 1894 ASD	9 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 24 - 1 Giornata - R		
(1) ACADEMY BACIGALUPO	- S.IGNAZIO SPORT	0 - 5
LUCENTO	- SISPORT S.P.A.	1 - 2
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 25 - 1 Giornata - R		
POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.	- SPAZIO TALENT SOCCER	0 - 2
VIANNEY	- VIRTUS CENISIA	2 - 3

GIRONE 26 - 1 Giornata - R		
(1) BARRACUDA	- CENISIA A R.L.	1 - 3
(1) CIT TURIN LDE	- CARRARA 90	5 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 27 - 1 Giornata - R		
BARCANOVA CALCIO	- ACADEMY VANCHIGLIA	0 - 3
(1) POL. PARADISO COLLEGNO	- ACADEMY LASCARIS ASD	3 - 1
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 28 - 1 Giornata - R		
(1) OLIMPIC SALUZZO 1957	- MOREVILLA	1 - 1
(1) SALUZZO	- INFERNOTTO CALCIO	2 - 1
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 29 - 1 Giornata - R		
(1) BUSCA 1920 A R.L.	- VALLE VARAITA CALCIO	4 - 1
(1) GIOVANILE CENTALLO 2006	- MURAZZO	13 - 1
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 30 - 1 Giornata - R		
(1) SANT ALBANO	- SALICE	0 - 6
(2) SAVIGLIANESE FBC 1919	- FOSSANO CALCIO SSD A R.L.	0 - 1
(1) - disputata il 04/10/2025		
(2) - disputata il 06/10/2025		

GIRONE 31 - 1 Giornata - R		
(1) A.C.CUNEO 1905 OLMO	- BOVES MDG CUNEO	6 - 1
CARAGLIO CALCIO	- SAN BENIGNO	1 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 32 - 1 Giornata - R		
BISALTA	- PEDONA BORGO S.D.	0 - 0
(1) MONREGALE CALCIO	- BAGNASCO CALCIO A.S.D.	3 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 33 - 1 Giornata - R		
(1) PIAZZA	- DOGLIANI CALCIO	3 - 1
RORETESE 1975	- NARZOLE CALCIO	6 - 1
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 34 - 1 Giornata - R		
BANDITO SPORTGENTE	- ALBESE 1917 SSDARL	2 - 2
(1) CHERASCHESE 1904	- LANGA CALCIO	6 - 0
(1) - disputata il 04/10/2025		

GIRONE 35 - 1 Giornata - R		
COSTIGLIOLE F.C.	- CANELLI 1922	1 - 5
SPARTAK SAN DAMIANO	- AREA CALCIO ALBA ROERO	0 - 1

GIRONE 36 - 1 Giornata - R		
ASTI	- SCA ASTI	4 - 0
TORRETTA N.S.L.	- BUTTIGLIERESE 95	1 - 1

GIRONE 37 - 1 Giornata - R		
FORTITUDO F.O.	- ACCADEMIA CASALE A R.L.	0 - 9
US ALESSANDRIA CALCIO1912	- SOLERO	4 - 0

GIRONE 38 - 1 Giornata - R		
CASTELLAZZO B.DA	- CAPRIATESE	1 - 2
(1) POL. FRUGAROLESE	- ACQUI F.C. SSDARL	2 - 3

(1) - disputata il 04/10/2025

GIRONE 39 - 1 Giornata - R		
(1) DERTHONA FBC 1908	- CALCIO NOVESE	6 - 0

(1) - disputata il 04/10/2025

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 05/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE 1 - 1 Giornata - A		
(1) ELLEDI FC SSD RL	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	0 - 6
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	3 - 2
(1) QUARONESE	- TORINO F.C. S.P.A.	0 - 6

(1) - disputata il 04/10/2025

GIRONE 2 - 1 Giornata - A		
BORGO VITTORIA CIT TURIN	- MAPPANESE	8 - 1
CARONNESE WOMEN SSDARL	- AOSTA CALCIO 511	3 - 3
VENARIA REALE	- CIT TURIN LDE	4 - 3

GIRONE 3 - 1 Giornata - A		
ACCADEMIA TORINO CALCIO	- REAL 909	14 - 1
MONCALIERI WOMEN SSDARL	- AURORA CALCIO FEMMINILE	3 - 0
(1) SAN GIORGIO GSD	- ASD PINEROLO WOMEN	3 - 4

(1) - disputata il 04/10/2025

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/10/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A		
ALESSANDRIA CALCIO FEMMIN	- BOYS E GIRLS CALCIO	2 - 3
(1) PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- QUARONESE	8 - 5

(1) - disputata il 05/10/2025

GIRONE B - 1 Giornata - A		
FREEDOM FC S.S.D. A R.L.	- BUTTIGLIERESE 95	3 - 1
SAVI WOMEN	- ELLEDI FC SSD RL	0 - 1
SCA ASTI	- ALBA BRA WOMEN A.S.D.	1 - 4

GIRONE C - 1 Giornata - A		
CARONNESE WOMEN SSDARL	- COSSATESE	3 - 2
(1) IVREA WOMEN ASD APS	- PONDERANO	5 - 3
RIVER PLAINE	- AOSTA CALCIO 511	0 - 6

(1) - disputata il 05/10/2025

GIRONE D - 1 Giornata - A		
(1) BAVENO STRESA SSD A RL	- BAGNELLA CALCIO 1972	4 - 0
SANT ALESSANDRO A.S.D.	- UNION NOVARA	1 - 7

(1) - disputata il 05/10/2025

GIRONE E - 1 Giornata - A		
AURORA CALCIO FEMMINILE	- ACCADEMIA TORINO CALCIO	2 - 9
(1) CIT TURIN LDE	- VENARIA REALE	0 - 12

(1) - disputata il 05/10/2025

GIRONE F - 1 Giornata - A		
MAPPANESE	- MONCALIERI WOMEN SSDARL	1 - 2
REAL 909	- CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.	5 - 3
(1) VENARIA REALE SQ.B	- BORGO VITTORIA CIT TURIN	3 - 0

(1) - disputata il 05/10/2025

WALKING FOOTBALL OVER 60

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
BIELLESE 1902 WF	- NOVARA WALKING FOOTBALL	0 - 1
CRISTO ALESSANDRIA	- W.F. ROLANDO ALESSANDRIA	0 - 4
(1) DEVILS WALKERS BORGOMANE	- ASD ONNISPORT CLUB WF	4 - 0
(2) GAUDENZIANA NOVARA	- TORINO WALKING FOOTBALL	1 - 2
VALCHIUSELLA 1999	- ARABA FENICE VALLE CERVO	1 - 1

(1) - disputata il 03/10/2025

(2) - disputata il 02/10/2025

WALKING FOOTBALL OVER 50

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 29/09/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
ASTI WALKING FOOTBALL	- NOVARA WALKING FOOTBALL	3 - 4
(1) DEVILS WALKERS BORGOMANE	- CRISTO ALESSANDRIA	3 - 1
F.C. GARLASCO	- CAMERI CALCIO WF	4 - 3
(2) VALCHIUSELLA 1999	- ARABA FENICE VALLE CERVO	3 - 1
(3) WF CASALE 21 ASD	- BIELLESE 1902 WF	3 - 4
(3) WF CONFARTI GIANATO	- AURORA NICHELINO WF	3 - 1

(1) - disputata il 03/10/2025

(2) - disputata il 30/09/2025

(3) - disputata il 01/10/2025

- **GARA SOSPESA PER INFORTUNIO OCCORSO ALL'ARBITRO**

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE – GIRONE E

POLISPORTIVA GARINO - ACCADEMIA CASALE A R.L.

- **Delibere Giudice Sportivo**

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 05/10/2025

GIRONE B - 3 Giornata - A		
POL. RAPID DI TORINO	- SAN GIORGIO TORINO	D

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 04/10/2025

GIRONE D - 4 Giornata - A		
CAMBIANO	- BUSCA 1920 A R.L.	D

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 04/10/2025

GIRONE A - 1 Giornata - A		
INDEPENDENTE IVREA	- CIT TURIN LDE	D
PRO VERCELLI 1892 S.R.L.	- TORINO F.C. S.P.A.	D

4. GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Armando Francia, coadiuvato dai sostituti Avv. Marco Bertuzzi; Avv. Nicola Princi; Avv. Marco Schiavone Maria; assistiti dal rappresentante dell'A.I.A., Anselmi Raffaele, nella riunione del 7, 8 e 9 Ottobre 2025, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano.

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 PINEROLO

Per il comportamento dei propri sostenitori che per buona parte della gara hanno insultato la terna arbitrale e usato fischietti che hanno disturbato lo svolgimento del gioco.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

COZZULA STEFANO (PINEROLO)

Allontanato dal campo per comportamento irrispettoso verso la terna.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

OLIVERA MACIEL FABRIZIO L (PINEROLO)

Entra sul terreno di gioco senza permesso ed usa frasi irrispettose sia nei confronti dell'arbitro che del suo assistente cercando il contatto fisico impedito da un dirigente. Il suo comportamento ha aizzato il pubblico che durante tutto il prosieguo della gara ha usato termini offensivi verso l'assistente. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. a) CGS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

METI ERMANNO (MONREGALE CALCIO)

Per condotta violenta consistita in spintoni e un colpo alla nuca di un avversario senza conseguenze.

BALLARIO DAVIDE (OLEGGIO SPORTIVA
OLEGGIO)

Per espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BARETTA FABRIZIO (ACQUI F.C. SSDARL)

CASSETTA LORENZO (BORGARO NOBIS 1965)

DEGRASSI ALESSANDRO (CHIERI)

SEKKA MOHAMED (FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

BEDETTI EDOARDO (A.S.D. CITTA DI COSSATO)

CARASSITI RICCARDO (BULE'BELLINZAGO)

PESCARA MONTESINO
CRISTIAN MAXIM (BULE'BELLINZAGO)

DEGRASSI ALESSANDRO (CHIERI)

CENTO FRANCESCO (VERBANIA CALCIO)

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

LIVIERI DANIELE (CARRARA 90)

Per espressioni irrispettose nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

BAGNULO FEDERICO (CBS SCUOLA CALCIO A.S.D.)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario, con un tackle a gamba alta e tacchetti esposti. Dopo la comunicazione del provvedimento ha usato frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro ritardando altresì l'uscita dal campo.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CERRONE MATTEO (CALCIO NOVESE)	PIETRANIELLO DANIELE (CARIGNANO A.S.D.)
SARDARO RICCARDO (IVREA CALCIO ASD)	PARASILITI CAPRINO CHRISTIAN (MONTANARO)
DEPETRIS MARCO (NARZOLE CALCIO)	DI LORENZO FEDERICO (NICHELINO HESPERIA)
MENSITIERI MATTEO (PANCALIERICASTAGNOLE)	TRISOLINO TOMMASO (PIANEZZA)
BAHADI RIDA (POLISPORTIVA GARINO)	GENTILI JACOPO (V.D.A. CHARVENSOD)
PAVANELLO STEFANO (VENARIA REALE)	CELUSSI SIMONE (VIRTUS VERCELLI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CARRO GAINZA MATEO (CSF CARMAGNOLA)
GASTON QUEENCAR

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MENABO ROBERTO (ORIZZONTI CANAVESEALICESE)	BELLOMO CHRISTIAN (VENARIA REALE)
--	-----------------------------------

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

MORA FEDERICO (FC ESIO VERBANIA)

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 MONFERRATO

Per l'inqualificabile comportamento dei propri sostenitori che ingiuriavano l'arbitra con insulti sessisti pronunciati nei confronti dell'arbitra. Al termine i tifosi si appendevano alla rete di recinzione e continuavano nella censurabile condotta.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/11/2025

COLETTI GIANLUCA (CAPRIATESE)

Per proteste ed ingiurie nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/10/2025

PALADIN MATTEO (SIZZANO)

Allontanato dal terreno di gioco per eccessive proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

COSTA PISANI ANDREA (CAPRIATESE)

Per insulto gravemente denigratorio indirizzato all'arbitro.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DIAGNE MOUHAMED (VENAUS)

Al termine della gara spinge un avversario e ingiuria il compagno intervenuto in aiuto del giocatore spinto.

TRUNFIO MATTEO (VIRTUS VILLADOSSOLA)

Nel contendere il pallone all'avversario lo colpisce con una gomitata per l'eccessiva vigoria utilizzata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CARATTINI DAVIDE	(ACADEMY BACIGALUPO)	MURACA ENRICO	(BOSCONERESE A.S.D.)
BLARDONE MATTEO	(CALCIO VOGOGNA)	COLETTI MASSIMILIANO	(CAPRIATESE)
POSTIGLIONE LUCA	(CIRIE CALCIO 1946)	AUDISIO STEFANO	(E. DE F. SAINT CHRISTOPHE)
DOMINIETTO THOMAS	(F.C. PIOSSASCHESE ASD)	SCORDATO GIUSEPPE	(POLISPORTIVA B. CHIANOCCO)
FERRATO ANDREA	(PRO POLONGHERA)	MARTINI NICOLA	(SAN BENIGNO)
MONTENEGRO FABIO	(SAN MAURIZIO C.SE)	SAVOINI GABRIELE	(SIZZANO)
DI FRANCESCO FILIPPO	(VALLE PO)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BRIGNOLO MATTEO	(COSTIGLIOLE F.C.)	TOMBOLATO RICCARDO	(MEZZALUNACALCIO VILLANOVA)
-----------------	--------------------	--------------------	-----------------------------

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SPESSA BOLLA EDOARDO	(COSTIGLIOLE F.C.)	BALSAMO LEONARDO	(LIBARNA)
PALERMO SIMONE	(MONCALIERI CALCIO 1953)	SOLLAZZO MATTEO	(MONCALIERI CALCIO 1953)
MEOTTO LEONARDO	(SAN GIORGIO TORINO)	PRIOLO ALESSIO	(VIGUZZOLESE)

CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 28/ 9/2025

- **GARA POL. SPINETTESE 2013 - MONCALVO CALCIO**

Giudice Sportivo Territoriale,

- letto il reclamo presentato dalla società MONCALVO CALCIO e relativo all'incontro POL. SPINETTESE 2013 - MONCALVO CALCIO, disputata in data 28.9.2025 e valevole per il campionato di Seconda categoria, Girone H, con il quale la società reclamante lamentava (a) la circostanza che un giocatore non tesserato, in forza della squadra avversaria, fosse in campo e (b) che un giocatore della POL. SPINETTESE 2013, ritenuto soggetto a squalifica, fosse parimenti in campo;

- ritenuta corretta l'introduzione del presente reclamo, con il relativo preannuncio;

- verificato come la società convenuta non abbia fatto pervenire memorie o controdeduzioni.

Si osserva quanto segue:

(a) A parere della società reclamante, il giocatore n. 17 della società POL. SPINETTESE 2013 non era tesserato; effettivamente, da una verifica compiuta presso gli Uffici della LND PVA emergeva come il giocatore fosse stato tesserato con decorrenza 4.10.2025 e quindi in data anteriore alla partita disputata a fine settembre.

Tuttavia la società reclamante non offre alcuna prova della presenza sul terreno di gioco dell'atleta; dal referto arbitrale emerge la sola circostanza del numero di maglia (17), e non risulta tra i subentranti (o sostituiti), né soggetto di provvedimento disciplinare.

In assenza di altre indicazioni (e il silenzio della POL. SPINETTESE 2013 sul punto non può costituire prova), non ci si può che rifare al C.G.S., laddove all'art. 10 c. 7 prevede che la posizione irregolare dei calciatori di riserva, in violazione delle disposizioni contenute nelle NOIF, determina l'applicazione della sanzione della perdita della gara nel solo caso in cui gli stessi vengano effettivamente utilizzati nella gara stessa.

Difettando la prova della partecipazione alla gara, il motivo di reclamo non potrà che essere respinto nella parte in cui la società MONCALVO CALCIO domandava la vittoria a tavolino, mentre le ulteriori conseguenze sono determinate nel dispositivo.

(b) A parere della società reclamante il calciatore n. 8 Ouchbab Soufiane della POL. SPINETTESE 2013 era in costanza di squalifica per non aver osservato un turno di stop a seguito del provvedimento pubblicato sul CU 23.1.25 della Delegazione Provinciale di Alessandria, in quanto lo stesso, la scorsa stagione militava nelle file della società ASD JUNIOR ASCA ove, appunto, era stato squalificato per un turno nelle gare della Coppa di Seconda e Terza categoria. Poiché la POL. SPINETTESE 2013, nella presente stagione non si è iscritta alla detta coppa, ecco che la squalifica avrebbe dovuto essere scontata in campionato.

Il fatto che il giocatore indossasse la maglietta numerata con l'8, in difetto di diversa comunicazione della società convenuta, fa presumere la sua effettiva partecipazione all'incontro.

Come è noto, in materia di sanzioni disciplinari, soccorrono due principi fondamentali, che regolano la materia: il principio di omogeneità delle competizioni, secondo il quale si tende, ove è possibile, a far in modo che la squalifica venga scontata nella competizione nella quale il tesserato ha posto in essere l'infrazione e il principio di effettività della sanzione, che riguarda la circostanza che la sanzione, in qualche modo, debba essere scontata, senza quindi essere elusa o vanificata da trasferimenti o cambiamenti di categoria, garantendo la coerenza del sistema disciplinare (art. 44c. 5 CGS).

Il caso che ci occupa, poi, è gravato da tre "anomalie":

- i) il cambio di casacca del giocatore rispetto alla scorsa stagione,
- ii) la circostanza che la sua attuale squadra di appartenenza non abbia disputato la coppa (è infatti evidente come, in tal caso, la sanzione sarebbe stata scontata nella coppa, torneo "omogeneo" rispetto alla precedente squalifica) e
- iii) che si tratti della coppa regionale e non già della Coppa Italia.

La normativa, come è noto, poggia sui cardini degli artt. 19 e 21 del CGS; ridotta all'osso, la fattispecie applicabile appare la seguente: "qualora il calciatore nei cui confronti è stata inflitta la sanzione della squalifica abbia cambiato società, anche nel corso della stagione, o categoria di appartenenza (...), la squalifica viene scontata, in deroga al comma 2, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza, ferma la distinzione di cui all'art. 19, commi 4 e 6. La distinzione di cui all'art. 19, comma 4, ultima parte, non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte" (art. 21 c. 7).

In altri termini, la regola principale è che la sanzione si sconta laddove il provvedimento disciplinare è stato comminato (regola omogeneità, art. 19 c. 4 CGS), ma il principio dell'omogeneità viene meno nel caso in cui "nella successiva stagione sportiva non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte" (regola effettività).

In altri termini, laddove il legislatore sportivo ha inteso derogare alla regola della omogeneità, ha indicato l'eccezione nelle sole partite della Coppa Italia e non anche per le partite delle coppe regionali.

Pertanto, questo Giudice Sportivo si uniforma ai principi che regolano la materia come dettati dal Collegio di Garanzia dello Sport:

1) Il calciatore che, anche nel corso della stagione, cambia società o categoria di appartenenza sconta la squalifica, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali nella prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza;

2) L'unica eccezione riguarda le sanzioni inflitte alle gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, che si scontano nelle rispettive competizioni; 3) Ma l'eccezione non sussiste nel caso in cui nella successiva stagione sportiva a quella della squalifica non sia possibile scontare le sanzioni nella medesima Coppa Italia in relazione alla quale sono state inflitte.

Tornando dunque al caso che ci occupa, il giocatore della POL. SPINETTESE 2013 era stato squalificato a seguito di un provvedimento in relazione ad una gara di Coppa regionale della sua precedente squadra; pertanto, non potendosi allargare a dismisura le maglie dell'interpretazione delle norme, la squalifica del calciatore andrà scontata nella prossima partita di coppa regionale che la POL. SPINETTESE 2013 (o la prossima squadra dell'atleta) andrà a giocare.

Tutto ciò premesso, il Giudice Sportivo Territoriale

DELIBERA

- di respingere il reclamo per i motivi in premessa e per l'effetto omologa il risultato conseguito sul campo:

POL. SPINETTESE 2013 - MONCALVO CALCIO 5-1;

- dispone l'integrale compensazione delle spese in ragione della mancata attività della società convenuta;

- di comminare alla Società POL. SPINETTESE 2013 l'ammenda di Euro 100,00 in ragione della convocazione e dell'inserimento nella distinta di un giocatore non tesserato;

- di inibire fino al 28 ottobre 2025 il dirigente responsabile della Società POL. SPINETTESE 2013, Sig. Carlo Bocchio, che ha sottoscritto la distinta di gara;

- di squalificare il giocatore Yassine Solayman per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

- di incamerare la tassa di registro versata, in conseguenza del rigetto del reclamo.

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 100,00 POLISPORTIVA VALMALONE

Per il comportamento tenuto da alcuni suoi giocatori, al termine della gara e all'uscita dagli spogliatoi nei confronti dell'arbitro.

Euro 100,00 VINOVO SPORT EVENTS

Per il comportamento offensivo mantenuto dai propri sostenitori durante tutta la gara nei confronti dell'arbitro.

Euro 50,00 DORINA

Per il comportamento dei propri sostenitori tenuto a fine gara con frasi ingiuriose verso i componenti della panchina avversaria.

Euro 50,00 SAINT VINCENT CHATILLON

Per il comportamento offensivo verso il pubblico avversario tenuto a fine gara con gravi espressioni ingiuriose.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

DANDREA MASSIMO (MERGOZZESE)

Allontanato dal campo per frasi irrispettose nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/11/2025

PARATO MARIO (VALFENERA)

Allontanato dal campo per aver usato ripetutamente espressioni ingiuriose verso l'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 14/10/2025

FERRI SEBASTIANO (MERGOZZESE)

Allontanato dal campo per essere deliberatamente e ripetutamente uscito dall'area tecnica.

CRIVELLO FABIO (SAN LUIGI SANTENA APS)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

RODRIGUEZ MIGUEL
GABRIEL (SISPORT S.P.A.)

Per aver rivolto espressioni ingiuriose e denigratorie nei confronti dell'arbitro. Sanzione ex art. 36 comma 1, lett. a) CGS.

BALDON FRANCESCO (VALFENERA)

Per aver rivolto frasi ingiuriose nei confronti dell'arbitro ad alta voce e con atteggiamento offensivo. Sanzione ex art. 36 comma 1, lett. a) CGS.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

DAME MATTIA (BEIBORG)

Per condotta violenta nei confronti di un avversario consistita nel colpire con un calcio da dietro la gamba di un avversario.

BARBASSO BENEDETTO (CASSINE)

Per condotta violenta consistita nel tentare di colpire un avversario sulla testa con i tacchetti essendo entrambi a terra.

IACONIELLO VINCENZO (OLIMPIC SALUZZO 1957)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ARCURI LUCIO (TETTI FRANCESI RIVALTA)

Per aver tentato di colpire un avversario con una testata non riuscendo nell'intento perché l'avversario si scansa velocemente.

GENNARO FLAVIO (VIRTUS MULINO CERANO)

Per condotta violenta consistita in un grave fallo di gioco con eccessiva vigoria.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCHI MATTIA	(ACD PRO MOLARE)	PELUSO GIANLUCA	(ATLETICO GERBIDI)
HYKA KEVIN	(CALLIANO CALCIO)	TALORA EMANUELE	(CALLIANO CALCIO)
ZANELATO ALESSANDRO	(CALLIANO CALCIO)	CANU DANILO	(DEPORTIVO CALCIO BISTAGNO)
KAPLLANI ROLAND	(MONCALVO CALCIO)	POJUM PAUL EUSEBIU	(NUOVA ASTIGIANA CALCIO)
ANTON VLAD GEORGE	(PIOBESI CALCIO)	GIACCARDI IVAN	(PIOBESI CALCIO)
TUORO LUCA	(POL. SPINETTESE 2013)	MORONE EDOARDO	(POLISPORTIVA MONTATESE)
MANCUSO MICHAEL	(QUARGNENTO DILETTANTI)	DIALLO AROUNA YA AZIZ	(RESISTENZA GRANATA)
CHIABERTO MICHELE	(ROLETTO VAL NOCE)	DEMARTINI FILIPPO	(SISPORT S.P.A.)
ABOELALA MOHAMED RYDY SA	(VILLASTELLONE CARIGNANO)	BADENCHINI TOMMASO	(VILLASTELLONE CARIGNANO)

CAMPIONATO UNDER 19 REGIONALE

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

MELLANO FRANCO (BEIBORG)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 21/10/2025

MIGNATTA CHRISTIAN (POLISPORTIVA GARINO)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

TESTA ALESSANDRO (BEIBORG)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA FINO AL 14/10/2025

VAGLI MATTEO (CHIERI)

Allontanato dal campo per aver proferito un'espressione blasfema.

BORGHESE LUCA (IVREA CALCIO ASD)

Allontanato dal campo per proteste.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PAUN KEVIN CONSTAN (BEIBORG)

Per aver tenuto una condotta ingiuriosa nei confronti dell'arbitro a fine gara. Sanzione ex art. 36 comma 1, lett. a) CGS.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

DOSSO CHEIK OUMAR (SANT ALBANO)

Perché a seguito di espulsione per somma di ammonizioni (1 giornata) lo stesso teneva un atteggiamento ripetutamente irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BUTTINI LORIS (BEIBORG)

PISLOR MATTIA (BEIBORG)

TOMULESCU ANDREI
MATTEO (BEIBORG)

DEMBELE MOUSSA (GIOVANILE CENTALLO 2006)

GIACOVELLI CRISTIANO (MIRAFIORI A.S.D.)

VACCARELLO SAMUELE (OVADESE SSDARL)

REBOTTI ANDREA (VOLPIANO PIANESE)

CAMPIONATO UNDER 18 REGIONALE

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MINCICA NICOLO (CENISIA A R.L.)

GARE DEL 5/10/2025

- **GARA POL. RAPID DI TORINO - SAN GIORGIO TORINO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- con riferimento all'incontro POL. RAPID DI TORINO - SAN GIORGIO TORINO valevole per il campionato Under 18 Regionale, Girone B del 5.10.2025, dagli atti di gara sono emersi episodi di violenza da parte dei sostenitori delle due squadre che, al minuto 44 del secondo tempo, hanno costretto il direttore di gara a sospendere l'incontro.
- dal referto arbitrale emerge come, improvvisamente e per ragioni ignote, si è creato un intenso litigio tra le due tifoserie sugli spalti, con relativi tafferugli. Come già accaduto in altre recenti occasioni, i giocatori in campo si univano al marasma generale, avvicinandosi alla recinzione, inveendo e gesticolando.
- ogni tentativo da parte dell'arbitro, dei due capitani e dell'allenatore della squadra di casa era vanificato, poiché alcuni giocatori si trattenevano sotto le tribune per continuare a battibeccare con il pubblico.
- così l'arbitro decideva di sospendere definitivamente l'incontro per preservare l'incolumità dei presenti.
- dal referto arbitrale appare chiaro come entrambi i calciatori delle due squadre si siano diretti verso le tribune per un confronto con il pubblico presente, e, ancora una volta, i dirigenti delle due squadre hanno semplicemente osservato la situazione, senza sentirsi in dovere di intervenire, nonostante sul campo fossero presenti ragazzi di giovane età.
- va dato atto che, nel generale clima di lassismo, l'allenatore della squadra ospitante (che peraltro stava perdendo nettamente la partita) ha in più occasioni cercato di dare una mano all'arbitro nel tentare di riportare i giocatori in campo, ma senza un effettivo risultato.
- di ciò se ne tiene certamente in conto nella dosimetria delle sanzioni (art. 29 CGS).
- appare francamente sconcertante, a distanza di pochi giorni, dover nuovamente decidere su di una partita tra giovani atleti sospesa dall'arbitro per tafferugli sugli spalti che hanno coinvolto i giocatori delle squadre, nella sostanziale indifferenza dei dirigenti nel cercare di aiutare l'arbitro a far riprendere la partita.
- ciò premesso

DELIBERA

- di assegnare gara persa ad entrambe le Società con il risultato di 0 - 3;
- di comminare alla società POL. RAPID DI TORINO l'ammenda di 100,00;
- di comminare alla società SAN GIORGIO TORINO l'ammenda di 300,00;
- negli appositi paragrafi si riportano i provvedimenti assunti per quanto in atti.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 7/11/2025

GOBBATO PAOLO (SPORTIVA CALTIGNAGA)

Il Presidente, attualmente in costanza di squalifica fino al 21/10/2025, è stato allontanato dal campo in quanto presente all'interno del recinto di gioco. In particolare, è stato visto e riconosciuto dall'arbitro, al termine della gara, mentre si trovava nel tunnel che collega il terreno di gioco agli spogliatoi.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

LUCA MATTEO (V.D.A. CHARVENSOD)

Per aver dato un calcio sulla schiena dell'avversario mentre era a terra.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GARGARO SAMUELE (POL. RAPID DI TORINO)

Per condotta gravemente antisportiva perché, con atteggiamento minaccioso e aggressivo, si aggrappava sulla recinzione per cercare di raggiungere il pubblico sugli spalti, venendo fermato dai propri compagni di squadra.

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C1

GARE DEL 3/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

STEFANATO KEVIN (POL LIBERTAS ANTIGNANO)

CAMPIONATO CALCIO A CINQUE SERIE C2

GARE DEL 6/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

GIARDINIERE ANDREA
MARIO (NOVARA CALCIO A 5)

Per condotta gravemente irrispettosa nei confronti dell'arbitro, tenuta sia a fine partita, che nel tragitto agli spogliatoi che, ancora, nel tunnel dove continua ad inveire e minacciare l'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ERBETTA MATTIA (FUTSAL BORGO TICINO) CHIARULLI ANDREA (POLISPORTIVA PASTA)

CAMPIONATO ECCELLENZA FEMMINILE

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

ASARO MANILA

(ALESSANDRIA CALCIO
FEMMIN)

CAMPIONATO PROMOZIONE FEMMINILE

GARE DEL 28/ 9/2025

- **GARA SAN GIORGIO GSD - RIVER PLAINE**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- considerato che in data 29 settembre 2025 la società GS SAN GIORGIO promuoveva reclamo al Giudice Sportivo Territoriale in relazione alla gara SAN GIORGIO GSD - RIVER PLAINE valida per il campionato di Promozione Femminile disputata il 28/9/2025 alle ore 15.30, lamentando come una calciatrice della Squadra avversaria non possedesse l'autorizzazione a partecipare all'attività agonistica e che altra calciatrice avesse un'autorizzazione sì valida ma per una terza squadra;
- dopo i rituali avvisi da parte del Giudice Sportivo, in data 3 ottobre 2025 la società RIVER PLAINE comunicava e documentava come le due posizioni oggetto del reclamo fossero in realtà regolari;
- in conseguenza, in data 5 ottobre 2025, la società GS SAN GIORGIO rinunciava al reclamo,
- ciò premesso

DELIBERA

- di dichiarare la cessazione della materia del contendere per la rinuncia al reclamo e, in conseguenza, si provvede ad omologare il risultato conseguito sul campo:

SAN GIORGIO GSD - RIVER PLAINE 3-3;

- dispone la restituzione alla società reclamante, in ragione della tempestiva comunicazione di rinuncia, della metà dell'importo relativo alla tassa di ricorso già versata.

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTERO LUCIA

(VILLASTELLONE CARIGNANO)

CAMPIONATO UNDER 19 FEMMINILE

GARE DEL 4/10/2025

- **GARA CARONESE WOMEN SSDARL - CIT TURIN LDE**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara CARONNESE WOMEN SSDARL - CIT TURIN LDE, valevole per il campionato Under 19 Femminile Regionale, Girone A, del 4 ottobre 2025, nei quali erano presenti provvedimenti disciplinari nei confronti della giocatrice n. 14 della Società CIT TURIN LDE, Leon Antenaza Channel Denisse, dopo aver riscontrato, a seguito di controlli effettuati sugli atti di gara nel sistema informatico nonché di successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta la suddetta giocatrice, non regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva, ma "svincolata",

- in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società CIT TURIN LDE omologando comunque il risultato conseguito sul campo, in quanto più favorevole alla squadra vincente:

CARONNESE WOMEN SSDARL - CIT TURIN LDE 9-0;

- di comminare alla Società CIT TURIN LDE l'ammenda di Euro 100,00;

- di inibire fino al 28 ottobre 2025 il dirigente responsabile, Sig. Michele Monticone, che ha sottoscritto la distinta di gara;

- di squalificare la giocatrice Leon Antenaza Channel Denisse per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

- **GARA PRO VERCELLI 1892 S.R.L. - TORINO F.C. S.P.A.**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- a seguito della disamina degli atti relativi alla gara PRO VERCELLI 1892 SRL - TORINO FC SPA, valevole per il campionato Under 19 Femminile Regionale, Girone A, del 4 ottobre 2025, nei quali erano presenti provvedimenti disciplinari nei confronti della giocatrice n. 14 della Società PRO VERCELLI, Carlotta Giuliani, dopo aver riscontrato, a seguito di controlli effettuati sugli atti di gara nel sistema informatico nonché di successive verifiche presso l'Ufficio tesseramenti del Comitato Regionale, che veniva inserito in distinta la suddetta giocatrice, non regolarmente tesserato per la predetta Società sportiva, ma "svincolata",

- in forza dell'art. 10 comma 1 del CGS,

DELIBERA

- di assegnare gara persa alla Società PRO VERCELLI 1892 SRL omologando comunque il risultato conseguito sul campo, in quanto più favorevole alla squadra vincente:

PRO VERCELLI 1892 SRL - TORINO FC SPA 0 - 5;

- di comminare alla Società PRO VERCELLI 1892 SRL l'ammenda di Euro 100,00;

- di inibire fino al 28 ottobre 2025 il dirigente responsabile, Sig. Eugenio Bredo, che ha sottoscritto la distinta di gara;

- di squalificare la giocatrice Carlotta Giuliani per 1 giornata effettiva, da scontare dopo l'eventuale perfezionamento del tesseramento.

CAMPIONATO UNDER 17 REGIONALE

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

SALUZZO

Si ravvisa la responsabilità oggettiva del Saluzzo in conseguenza della volontaria rottura della bandierina del calcio d'angolo da parte di un suo giocatore.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/10/2025

BIANCO LEOPOLDO (NICHELINO HESPERIA)

Allontanato dal campo per condotta offensiva nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FALCONE LORENZO (SALUZZO)

Dopo aver commesso un fallo di gioco passibile di espulsione, nell'uscire dal campo colpiva deliberatamente la bandierina del calcio d'angolo provocandone la rottura.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BERTINARIA LORENZO (ATLETICO C.B.L.)

RANIERI LEONARDO (BIELLESE 1902)

PUSSETTO LORENZO (CUMIANA SPORT)

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

TROMBOTTO ANDREA (CUMIANA SPORT)

CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE

GARE DEL 4/10/2025

- **Rinuncia Società CAMBIANO**

Il Giudice Sportivo Territoriale,

- preso atto della comunicazione avvenuta via PEC in data 3 ottobre 2025 con la quale la società CAMBIANO ha informato la Federazione del ritiro della propria squadra dal campionato Under 16 Regionale, Girone D, per non aver reperito giocatori in numero sufficiente per formare una squadra,
- in conseguenza, visto il CU n. 1 FIGC SGS per la stagione sportiva 2025/26 e l'art. 53 comma 8 delle NOIF;

DELIBERA

- di disporre l'esclusione dal campionato della società CAMBIANO;

- di comminare alla società CAMBIANO la sanzione pecuniaria dell'ammenda pari a Euro 515,00 pari a 5 volte la misura prevista per la prima rinuncia;

- di disporre un turno di riposo per le squadre che avrebbero dovuto incontrarla nel prosieguo del Campionato.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 300,00 CALCIO SETTIMO

Per aver consentito o comunque non impedito l'accesso, a persone non in distinta, agli spogliatoi; tanto che due soggetti estranei entravano e sostavano per oltre 15' negli spogliatoi, senza un sostanziale intervento dei dirigenti per farli allontanare. E per il comportamento inammissibile e inaccettabile di alcuni giocatori del Settimo Calcio, purtroppo non identificati dall'arbitro, che offendevano ripetutamente con espressioni volgari e razziste due giocatori della squadra avversaria, cercando anche di attaccarli fisicamente, sino all'intervento dei propri dirigenti che chiudevano tutti i ragazzi negli spogliatoi.

Euro 50,00 BULE'BELLINZAGO

Per il comportamento dei propri sostenitori che in più occasioni offendevano l'arbitro.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 7/11/2025

D ALLEO GIANLUCA (NICHELINO HESPERIA)

Allontanato dal campo per condotta gravemente ingiuriosa nei confronti dell'arbitro consistita in minacce e intimidazioni varie, millantando conoscenze influenti.

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

ALBERTARO RICCARDO (DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 21/10/2025

ZONCA FABIO (CALCIO VOGOGNA)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

CAPATTI GABRIELE (BORGARO NOBIS 1965)

Per condotta violenta consistita nel colpire un giocatore avversario con un calcio durante una azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LO RISO ALESSIO	(ATLETICO C.B.L.)	SOTTIL IVAN	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
ATTYA IDRIS	(BORGARO NOBIS 1965)	CECCHETTI JAX	(BULE'BELLINZAGO)
BIANCHETTI ALESSIO	(GOZZANO SSDRL)	MONTOBBIO LUCA	(OVADESE SSDARL)
FARACI SAMUELE	(POL. PARADISO COLLEGNO)	ANSALDO FABIO	(VIGUZZOLESE)

CAMPIONATO UNDER 15 REGIONALE

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 BANCHETTE COLLERETTO G.P.

Per il comportamento dei propri calciatori che a fine gara dagli spogliatoi indirizzavano frasi irrispettose verso l'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/10/2025

BELLAVIA ALESSANDRO (BANCHETTE COLLERETTO G.P.)

Allontanato dal campo per aver consentito o comunque non impedito che, all'interno degli spogliatoi i suoi giocatori denigrassero ad alta voce l'arbitro.

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 ACCADEMIA DEL TALENTO

Per il comportamento dei propri sostenitori che offendevano l'arbitro.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

CAPRIGLIONE DAVIDE (JUVENTUS DOMO)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

DI CHIARO CATALDO (VERBANIA CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti della panchina avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

AMADOR SILVA DANILO (BARCANOVA CALCIO)

Per condotta violenta consistita nel colpire, a fine gara, un giocatore avversario da tergo, sia con un calcio che con una spallata.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CAVEGLIA SCALE MARCO (ATLETICO C.B.L.)

ZANUTTO FEDERICO (SCA ASTI)

EL DAHAR ADAM MEDHAT (SPAZIO TALENT SOCCER)
EL

FASI DI QUALIFICAZIONE UNDER 14 REGIONALE

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

TERRANOVA FILIPPO (ACQUI F.C. SSDARL)

FRAIETTA VITTORIO (CHIERI)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MITTON LUCA (BSR GRUGLIASCO ASD)

NAPOLI ALESSANDRO (POL. FRUGAROLESE)

CARNICELLA CRISTIAN (POLISPORTIVA BRUINESE)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

COTRONEO FRANCESCO (CALCIO LEINI)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

ARTUSIO EDOARDO (ACADEMY LASCARIS ASD)

FOURATI ELIAS (ACQUI F.C. SSDARL)

NESPOLO FEDERICO (ACQUI F.C. SSDARL)

HIDALGO MALDONADO
FABRIZIO (BARRACUDA)

RODI RICCARDO (BORGARO NOBIS 1965)

FECHINO JACOPO (BOVES MDG CUNEO)

ELEZI KRISTALD	(CARRARA 90)	GRINZA GABRIELE	(CARRARA 90)
MARENGO ALESSANDRO	(CHERASCHESE 1904)	CINELLI PAOLO	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)
MARCHESANI FEDERICO	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)	TAFA RICCARDO	(DIAVOLETTICALCIO VERCELLI)
CASTELLONE VINCENZO	(INFERNOTTO CALCIO)	MATTEODO SIMONE	(INFERNOTTO CALCIO)
PETLOVANYI NIKITA	(LUSERNA)	SCIALPI EDOARDO	(MONREGALE CALCIO)
DELLUPI EDOARDO	(NOVAROMENTIN SRL)	MOSCA FILIPPO	(ORBASSANO CALCIO)
NASTASE STANCIU ALESSIO ANDREI	(ORBASSANO CALCIO)	MOLINARO FRANCESCO	(POL. FRUGAROLESE)
PINGHIERI CHRISTIAN	(POL. FRUGAROLESE)	DI GANGI GIORGIO	(POLISPORTIVA BRUINESE)
ROMANO MATTIA	(POLISPORTIVA BRUINESE)	TESTAI LUCA	(POLISPORTIVA BRUINESE)
TROVATO LORENZO	(POLISPORTIVA BRUINESE)	VERDUCI NICOLO	(POLISPORTIVA BRUINESE)
MANIACI EMANUELE	(RIVAROLESE 1906 S.R.L.)	RABINO NICHOLAS	(ROLETTO VAL NOCE)
BIANCO NICOLO	(SALUZZO)	MARTISCA STEFAN	(SAN GIORGIO TORINO)
TOMNIUC LUCA GEORGE	(SAN GIORGIO TORINO)	QUAGLIA LORENZO	(SANT ALBANO)
FORNO EDOARDO	(VALLE ELVO)	MALDI ELIOR	(VALLE VARAITA CALCIO)
ZHIVANAJ ELION	(VALLE VARAITA CALCIO)		

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 250,00 MAPPANESE

Per il comportamento dei propri sostenitori che dapprima insultavano l'arbitro e poi i giocatori della squadra avversaria che, a loro volta, lamentavano il comportamento di un giocatore della Mappanese, non identificato, che avrebbe pronunciato un insulto razzista verso un giocatore della Venaria Reale, E, infine, per il comportamento del proprio giocatore che insultava con espressioni gravemente razziste, un giocatore della squadra avversaria.

Euro 25,00 AUTOVIP SAN MAURO CALCIO

Per non aver utilizzato l'apposita segnaletica per le sostituzioni.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

BOSINA MICHELE (ARONA CALCIO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

I AMMONIZIONE DIFFIDA

MURRU MATTEO (BUTTIGLIERESE 95)

MASSAGGIATORI

INIBIZIONE FINO AL 21/10/2025

PRUDENTE SABINO (BULE'BELLINZAGO)

Allontanato dal terreno di gioco per reiterate proteste nei confronti del direttore di gara.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/10/2025

GRAMENDOLA LUCA (VIANNEY)

Allontanato dal campo per proteste.

ASSISTENTE ARBITRO

SQUALIFICA FINO AL 28/10/2025

PALA MICHELE (MAPPANESE)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

PAGANO MATTIA (VIANNEY)

Per condotta gravemente irrispettosa e ingiuriosa nei confronti dell'arbitro, verso il quale dapprima rivolge espressioni offensive e poi lo spinge con due mani sulla schiena. Sanzione ex art. 36, comma 1, lett. b) CGS. La sanzione viene contenuta ben al di sotto del minimo edittale in considerazione della giovanissima età del calciatore, con il vivo auspicio che la punizione così come inflitta possa determinare l'atleta a ripensare al proprio atteggiamento in campo ed a evitare, nella prosecuzione della propria carriera, comportamenti come quello accaduto.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MARASSO MARCO (ALBESE 1917 SSDARL)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GASHI ERALD (AREA CALCIO ALBA ROERO)

MEROLA SIMONE (CALCIO SETTIMO)

SACCOMANDI EDOARDO
GIACOMO (FORTITUDO F.O.)

CALABRO GIUSEPPE (MAPPANESE)

STRAMAGLIA GIUSEPPE (MAPPANESE)

PERRONE NICOLO (VIRTUS CENISIA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GERBALDO LUCA (SAN BENIGNO)

Per comportamento irrispettoso nei confronti dell'arbitro a fine gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

BONANNO NATHAN	(ARONA CALCIO)	MOLINU SERGIO	(BANDITO SPORTGENTE)
DE STASIO ALESSANDRO	(BULE'BELLINZAGO)	YACOUBI HAROUN	(BULE'BELLINZAGO)
GARINO FILIPPO	(CARAGLIO CALCIO)	DEL PESCHIO ALESSANDRO	(LUCENTO)
ALI HMD ABOUELMAT AHMED	(SPORTIVA CALTIGNAGA)	BERT EBOUL GABRIEL	(VIANNEY)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

ODUFUYE RAY AYOMIDE (G.A.R. REBAUDENGO)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

LEOTTA SIMONE	(ACADEMY VANCHIGLIA)	GIANOTTI FILIPPO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
ALESSIO DANTE	(ACCADEMIA CASALE A R.L.)	GIANNOTTO PAOLO	(ALBESE 1917 SSDARL)
DRON ALESSIO	(AREA CALCIO ALBA ROERO)	MARIANO DAVIDE	(ARONA CALCIO)
PARVAN GABRIEL	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)	PULIAFITO GABRIELE	(AUTOVIP SAN MAURO CALCIO)
HAJRATE RAYAN	(BANDITO SPORTGENTE)	MNASRI MOHAMMED AMIN	(BANDITO SPORTGENTE)
TURCO FILIPPO	(BISALTA)	PUDDU RICCARDO	(BULE'BELLINZAGO)
D ORAZIO FABIO	(BUTTIGLIERESE 95)	HARASIM LUCA	(BUTTIGLIERESE 95)
DIARRA BAKARY NAMOUROU	(CARAGLIO CALCIO)	MAGGIOLINI ALBERTO	(CASELETTE)
ANSALDI RYAN	(CASELLE CALCIO)	VALLE GABRIELE	(CIGLIANO CALCIO)
DRAGAN MATTEO	(DON BOSCO RIVOLI)	GAZZIERO MASSIMO	(FORTITUDO F.O.)
ROSSI MATTEO	(FORTITUDO F.O.)	PIEMONTESI RICCARDO	(GOZZANO SSDRL)
BORGHINI ALESSIO	(JUVENTUS DOMO)	CALABRO GIUSEPPE	(MAPPANESE)
MORABITO DAVIDE	(MAPPANESE)	STRAMAGLIA GIUSEPPE	(MAPPANESE)
CAFAGNA GIACOMO	(OMEGNA CALCIO 1906)	BAUDENA CRISTIANO	(PEDONA BORGO S.D.)
FERRO GABRIELE	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)	SCIOTTO STEFANO	(POZZOMAINA S.R.L. S.S.D.)
FUSTA JASON	(SAN BENIGNO)	LERDA ALESSIO	(SAN BENIGNO)
DRAGAN DAVIDE	(SCA ASTI)	VARLOTTA FRANCESCO	(SCA ASTI)
BOLLE PIETRO	(SPARTAK SAN DAMIANO)	BRIGNOLO GABRIELE	(SPARTAK SAN DAMIANO)
BUFFA SANTIAGO	(SPARTAK SAN DAMIANO)	FILIPPA FEDERICO	(SPARTAK SAN DAMIANO)

DESIDERIO ELIO	(SPORTIVA CALTIGNAGA)	IOVINO PAOLO	(TORINESE 1894 ASD)
FERRO RICCARDO	(TORRETTA N.S.L.)	GUZA MATTEO	(TORRETTA N.S.L.)
PARISI PAOLO	(VENARIA REALE)	MOLINO DAVIDE	(VIRTUS CENISIA)
ROSCIANO GABRIELE	(VIRTUS CENISIA)	FADIL JAKOPO	(1924 SUNO F.C.D.)

GARE DEL 6/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ROSSO MICHELE (SAVIGLIANESE FBC 1919)

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CRUDO MIRKO (FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)

CAMPIONATO UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

GARE DEL 4/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 14/10/2025

TORREDIMARE FRANCESCO (ELLEDI FC SSD RL)

Allontanato dal campo per condotta antisportiva nei confronti di un dirigente della squadra avversaria.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

SAMMOUNI WACILA (ELLEDI FC SSD RL)

Per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

GARE DEL 5/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

AMMENDA

Euro 50,00 CARONNESE WOMEN SSDARL

Per inadeguato apprestamento dello spogliatoio arbitrale (mancanza di acqua calda).

COPPA ITALIA DILETTANTI – CATEGORIA ECCELLENZA

GARE DEL 1/10/2025

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

VOLPIANO PIANESE

Si riconosce la responsabilità oggettiva della società per la rottura di una postazione che all'inizio della gara l'arbitro aveva riscontrato integra e al termine invece era stata gravemente danneggiata come da foto dimostrativa.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 21/10/2025

DE BENEDITTIS VINCENZO (VOLPIANO PIANESE)

Allontanato dal campo per condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 14/10/2025

ANGELINO MARIONE (CALCIO SETTIMO)
MATTEO

Allontanato dal campo per proteste.

ALLENATORI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

GALEAZZI SERGIO (BAVENO STRESA SSD A RL) SANTORO DAVIDE (VOLPIANO PIANESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

GILARDI ROBERTO (ACCADEMIA
BORGOMANERO1961)

Per espressione irrispettosa nei confronti dell'arbitro.

GENNARI GIANLUCA (PRO VILLAFRANCA)

Per condotta violenta consistita nel reagire ad una spallata con un pugno alla nuca. L'avversario ha comunque potuto proseguire la gara.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARINOTTO TOMMASO	(CALCIO SETTIMO)	CERRUTI ALESSANDRO	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
CIOCIOLA FEDERICO	(VANCHIGLIA 1915)		

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)

ANGELI SIMONE	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)	RIZZO LORENZO	(A.C.CUNEO 1905 OLMO)
CHOUNI AYUB	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)	MODENA TOMMASO	(ACCADEMIA BORGOMANERO1961)
VERDESE TOMMASO	(ACQUI F.C. SSDARL)	FLORIO RICCARDO	(BORGOSIESIA CALCIO)
PASINATO LUCA DARIO	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)	SIGURTA ALESSANDRO	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)

III AMMONIZIONE DIFFIDA

COSTAMAGNA MASSIMO	(CHERASCHESE 1904)
--------------------	--------------------

I AMMONIZIONE DIFFIDA

BALDIZZONE GIANLUCA	(ACQUI F.C. SSDARL)	CONTRAFATTO RICCARDO	(ACQUI F.C. SSDARL)
LIKA GIULIO	(BAVENO STRESA SSD A RL)	PANZANI LUCA	(BAVENO STRESA SSD A RL)
PICI KLAJDI	(BAVENO STRESA SSD A RL)	SOTTA ALESSANDRO	(BAVENO STRESA SSD A RL)
BAZZAN FRANCESCO	(BORGOSIESIA CALCIO)	BIELLER ANDRE	(BORGOSIESIA CALCIO)
MANTO GAETANO	(BORGOSIESIA CALCIO)	DANSU MODOU	(CALCIO SETTIMO)
TESTA PIETRO	(CHERASCHESE 1904)	BERNARDON SIMONE	(FOSSANO CALCIO SSD A R.L.)
BARBOTTI LUCA	(FULGOR CHIAVAZZESE R.V.)	BONETTO ALESSANDRO	(GIOVANILE CENTALLO 2006)
MAGNINO EMANUELE	(GIOVANILE CENTALLO 2006)	ACHINO ALESSANDRO	(LASCARIS 1954 ASD)
AMOROSI MIKAEL	(LASCARIS 1954 ASD)	GHIRONI ANDREA	(LASCARIS 1954 ASD)
SUSSETTO DIEGO DOMENICO	(LASCARIS 1954 ASD)	BALLARIO DAVIDE	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
ORSI LORENZO	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)	VALENTINO LUCA	(OLEGGIO SPORTIVA OLEGGIO)
CECCHETTO ALBERTO	(PRO VILLAFRANCA)	LABARDO ALESSANDRO	(PRO VILLAFRANCA)
MORGANTI GUGLIELMO	(US ALESSANDRIA CALCIO1912)	TORTORELLA ANDREA	(VANCHIGLIA 1915)
BARBERIS ANDREA	(VOLPIANO PIANESE)	FONTANA MATTEO	(VOLPIANO PIANESE)

Il Giudice Sportivo Territoriale
(Avv. Armando Francia)

5. CORTE SPORTIVA DI APPELLO

A LIVELLO TERRITORIALE

Seduta del 03.10.2025. Collegio composto da: Dr. Ugo Annona (Presidente Estensore), Avv. Loredana Germanò (Componente), Dr.ssa Francesca Roberta Fisichella (Componente).

Reclamo della Società ASD CITTA' DI CASALE avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 13 del 06.09.2025 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d'Aosta in relazione alla gara ASD CITTA' DI CASALE – LUPETTI BIANCHI TRINO, disputata in data 31.08.2025, Coppa Italia Eccellenza e Promozione, Girone 29

Con reclamo inviato a mezzo pec, la Società ASD CITTA' DI CASALE si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 e della squalifica del campo di giuoco per una gara (quest'ultima sanzione non reclamata) per *"l'intollerabile, incomprensibile ed ingiustificabile comportamento dei propri sostenitori"* tenuto durante la gara suddetta, chiedendone l'annullamento.

Nel referto arbitrale si legge, su segnalazione dell'assistente dell'arbitro n. 2: *"dal 15' 1t fino al termine della gara ricevo insulti e minacce continue dai tifosi del A.S.D. CITTA DI CASALE, mi dicono: 'ti ammazzo, a me non frega nulla della partita tanto sei tu che muori, se vieni qua ti prendo a schiaffi, ti prendo a pugni, ti uccido, da qua non esci, prendo sta bottiglia e te la tiro in testa, puzzi di merda frocio, siete una banda di ricchioni, figlio di puttana ti ammazzo, ho visto che siete arrivati con la 207 blu ve la spacco, se non alzi fg ti meniamo bastardo, se non alzi la bandierina giuro che ti ammazziamo, coglione non vedi cosa fa quel negro davanti a te? Oltre a insulti continui del tipo 'coglioni, merde, rincoglioni, bastardi, ritardati, figli di puttana' ecc. per tutta la durata della gara ininterrottamente. Inoltre al 34' 2t dalla tribuna alle mie spalle hanno iniziato ad indirizzare diversi sputi nei miei confronti, almeno uno dei quali mi ha preso sui pantaloncini"*.

Il Giudice di primo grado, come anticipato, per i predetti fatti ha irrogato alla Società reclamante la sanzione dell'ammenda di euro 500,00 (oltre alla squalifica del campo di giuoco per una gara, non reclamata) per: *"l'intollerabile, incomprensibile ed ingiustificabile comportamento dei propri sostenitori che, poco dopo l'inizio dell'incontro e fino al termine della gara, insultavano e minacciavano senza soluzione di continuità la terna arbitrale. Le minacce erano precise e dirette, anche con riferimento alle autovetture utilizzate dalla terna e gli insulti si concretizzavano altresì in espressioni discriminatorie per orientamento sessuale e colore della pelle. Non paghi, gli stessi sostenitori indirizzavano nei confronti dell'arbitro alcuni sputi, uno dei quali attingeva i suoi calzoncini [...]"*

Nel proprio reclamo, la Società CITTA' DI CASALE sottolinea, da un lato, in riferimento alle minacce, come né la propria dirigenza né la dirigenza della squadra avversaria siano state in grado di distinguere *"l'entità e la gravità"*, e dall'altro, con riferimento alle autovetture private della terna arbitrale, asserisce che *"la società non può essere responsabile del singolo gesto del privato spettatore, ovvero ancor che le auto erano in postazione privata all'interno della struttura [...]"*, e ancora che *"il pubblico entrava dalla parte opposta all'ingresso della terna arbitrale così da non poter avere nessun contatto diretto dalla medesima"*.

Il reclamo non può trovare accoglimento e va quindi respinto.

Innanzitutto, si rammenta alla Società reclamante che il referto arbitrale, fonte privilegiata di prova, fa *"piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*, ex art. 61. co. 1, C.G.S. fa piena prova salvo che l'apporto probatorio fornito dal reclamo sia tale da confutarne il contenuto. Le allegate dichiarazioni del Vicepresidente della squadra avversaria Lupetti Bianchi Trino, pertanto, non possono da sole confutare quanto riportato dal referto arbitrale, e il fatto che le minacce e gli insulti non siano stati uditi non può certo significare che non siano avvenuti. Per di più se si considera che entrambe le dirigenze dichiarano di esser sedute *"dalla parte opposta"*

del campo” e che, come scritto nello stesso reclamo, vi era *“caos nel pubblico”* tale da non poter distinguere *“l’entità e la gravità”* delle stesse (di cui, quindi, a ben vedere, la Società reclamante non nega la sussistenza).

In assenza di elementi concreti o di contributi di ben altra portata probatoria per una versione alternativa dei fatti (inconferenti risultano le argomentazioni relative al parcheggio delle autovetture ovvero al luogo di ingresso del pubblico), pertanto, non vi è motivo di dubitare di quanto riportato nel referto, e in particolare del comportamento dei sostenitori del CASALE e del tenore delle espressioni rivolte alla terna arbitrale e in particolare all’assistente dell’arbitro n. 2.

Si tratta, come correttamente valutato dal Giudice Sportivo, di comportamenti intollerabili e ingiustificabili, concretizzatisi in insulti e minacce di grave entità, ed anche di carattere discriminatorio, protrattesi senza soluzione di continuità dal 15’ del primo tempo e per tutta la durata della gara. Il solo fatto che la Società, nel proprio reclamo, abbia dichiarato di prendere le distanze *“dall’intollerabile e inqualificabile comportamento di alcuni sostenitori”* non può giustificare anche soltanto una riduzione dell’entità dell’ammenda irrogata in primo grado, che risulta proporzionata ed adeguata alla gravità dei fatti occorsi, e deve essere pertanto confermata.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello

RESPINGE

il reclamo presentato dalla Società CITTA’ DI CASALE, confermando quanto deciso dal Giudice Sportivo nel provvedimento impugnato.

Dispone l’addebito e il prelievo della tassa di reclamo.

Il Presidente Estensore
Dott. Ugo Annona

6. TRIBUNALE FEDERALE

a) Seduta del 26.09.2025. Collegio composto da: Dr. Daniele Randazzo (Presidente F.F.), Avv. Federico Morbidelli (Componente Estensore), Dott.ssa Martina Minicozzi (Componente)

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

1. Del calciatore sig. MEDINA DIMAS Joaquin, all’epoca dei fatti calciatore richiedente il tesseramento per la società A.S.D. C. BISALTA ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse di tale società e comunque rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per rispondere del seguente capo di incolpazione -violazione degli artt.4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art.40, comma 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 11.02.2025 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società A.S.D. C. BISALTA, sottoscritto la dichiarazione nella quale è riportato in maniera non veridica che non è mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere”.

2. Della Società A.S.D. C. BISALTA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore Sig. **MEDINA DIMAS Joaquin**, come dettagliatamente riportato nel capo di incolpazione sub. 1.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto datato 18 luglio 2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale il calciatore MEDINA DIMAS Joaquin, all’epoca dei fatti aspirante tesserato della Società A.S.D.C. BISALTA, per rispondere della violazione degli articoli 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’articolo 40, comma 5, delle Norme Organizzative Interne della FIGC nonché la

Società A.S.D. C. BISALTA per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal calciatore sopra indicato.

In particolare, al giocatore veniva contestato di aver reso, in data 11 febbraio 2025 in occasione della richiesta di tesseramento presso la suddetta Società, una dichiarazione mendace, affermando di non essere mai stato tesserato con alcuna società affiliata a federazioni estere, circostanza successivamente risultata non veritiera. A seguito delle attività istruttorie condotte dalla Procura Federale emergeva, sulla base della documentazione acquisita e della comunicazione ufficiale trasmessa in data 14 febbraio 2025 dalla Federazione calcistica argentina alla FIGC, che il calciatore era stato in precedenza tesserato per la società LA SIBILA DE LA LIGA PARANENSE DE FUTBOL, alla medesima affiliata.

All'udienza del 26 settembre 2025, verificata la regolare citazione delle parti, comparivano dinanzi a questo Tribunale, l'Avv. Andrea Dellavalle, in rappresentanza della Procura Federale, il Presidente della Società A.S.D. C. BISALTA, sig. CAMPANA, ed il Vicepresidente della medesima Società, Sig. MAURO.

Nessuno compariva per il calciatore Sig. MEDINA DIMAS.

La Società A.S.D. C. BISALTA, come sopra rappresentata, optava per una definizione anticipata del procedimento mediante applicazione di sanzione su richiesta delle parti, ai sensi dell'articolo 127 del Codice di Giustizia Sportiva, con l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 335,00, così ridotta la sanzione base di euro 500,00.

Per quanto riguarda la posizione del calciatore MEDINA DIMAS, la Procura, richiamandosi integralmente alle argomentazioni contenute nell'atto di deferimento, concludeva per l'irrogazione della sanzione della squalifica per 4 giornate da scontarsi in gare ufficiali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con riferimento alla posizione della Società A.S.D. C. BISALTA, considerato l'accordo intervenuto ex art. 127 C.G.S., l'unica valutazione demandata al Tribunale è quella prevista dal comma 3 del medesimo articolo relativa alla *"corretta qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati"*, ovvero l'astratta possibilità del giudicante di rigettare l'accordo di patteggiamento in caso di *"assoluta assenza di elementi di prova del fatto addebitato"* al deferito [cfr. CFA, S.U., n. 88 del 06.04.2023]. E di certo non è quest'ultima l'ipotesi del caso di specie, non sussistendo *ictu oculi* elementi atti ad escludere la responsabilità della Società deferita ed anzi, essendo presente in atti comunicazione dell'Ufficio Tesseramento della FIGC del 26.09.2022 circa la possibilità per le Società di richiedere accertamenti preventivi presso Federazioni estere in quelle casistiche in cui non vi è certezza della provenienza sportiva di un calciatore.

Pertanto, operata con esito positivo la valutazione ex art. 127, co. 3. C.G.S., si ritiene di omologare la sanzione di cui all'accordo di patteggiamento concluso tra la Procura Federale e la Società A.S.D. C. BISALTA.

Venendo alla posizione del calciatore MEDINA DIMAS Joaquin, il Tribunale ritiene fondata l'incolpazione alla base del deferimento, che si basa su di un quadro probatorio documentale molto ampio ed esaustivo, ossia:

- dichiarazione del calciatore datata 11.02.2025, con la quale lo stesso attesta di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere, sottoscritta dal medesimo;
- modulo di richiesta di tesseramento del calciatore MEDINA DIMAS Joaquin, datato 11.02.2025 ed inviato dalla società A.S.D. C. BISALTA;
- approvazione del tesseramento del calciatore sig. MEDINA DIMAS Joaquin del 14.02.2025 da parte dell'Ufficio Tesseramento della FIGC;
- comunicazione inviata via tramite messaggio di posta elettronica dalla Federazione argentina all'Ufficio tesseramento Centrale della FIGC in data 14.02.2025, dalla quale emerge che il calciatore MEDINA DIMAS Joaquin è stato tesserato per la società LA Sibila de la Liga Paranaense de Futbol, alla medesima affiliata;
- revoca del tesseramento del calciatore sig. MEDINA DIMAS Joaquin da parte dell'Ufficio Tesseramento della FIGC datato 17.02.2025;
- foglio censimento stagione sportiva 2025-2026 della società A.S.D. C. BISALTA;

- certificato di residenza del calciatore sig. MEDINA DIMAS Joaquin;
- corrispondenza via e-mail tra l'Ufficio Tesseramento della FIGC e la Procura Federale del 26.09.2022

Come già esposto in premessa, in data 11.02.2025 il sig. MEDINA DIMAS Joaquin sottoscriveva dichiarazione con la quale attestava di non essere mai stato tesserato per società affiliate a federazioni estere: in seguito a tanto, in data 14.02.2025 l'Ufficio tesseramenti della FIGC approvava il relativo tesseramento. A seguito di ulteriori verifiche eseguite sempre dall'Ufficio tesseramenti centrale della FIGC, la Federazione calcio argentina comunicava alla FIGC che il calciatore in questione, ad onta di quanto dallo stesso dichiarato al momento del tesseramento, era già stato tesserato per una società affiliata alla medesima Federazione.

Ne conseguiva, inevitabilmente, in data 17.02.2025 la revoca del tesseramento de quo.

Tali evidenze fattuali e probatorie mostrano, in maniera incontrovertibile, ed in assenza di qualsivoglia giustificazione da parte del calciatore sia a seguito dell'avviso di conclusione delle indagini sia in sede di udienza, la violazione degli artt. 4, comma 1 e 32, comma 2 C.G.S., sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40 comma 5 delle NOIF.

Dal punto di vista sanzionatorio, infine, il Collegio ritiene congrua e proporzionata la sanzione richiesta dalla Procura Federale per il fatto ascritto, non ravvisandosi elementi per addivenire ad una sua riduzione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Applica, su accordo delle parti,

alla Società **S.S.D. C. BISALTA** la sanzione **dell'ammenda di euro 335,00**

(trecentotrentacinque).

Dichiara il calciatore **MEDINA DIMAS Joaquin** responsabile del fatto contestato e, per l'effetto, irroga allo stessa la sanzione della **squalifica per 4 giornate da scontarsi in gare ufficiali.**

Il Componente Estensore
Avv. Federico Morbidelli

Il Presidente F.F.
Dott. Daniele Randazzo

b) Seduta del 26.09.2025. Collegio composto da: Dr. Daniele Randazzo (Presidente F.F.), Dr.ssa Martina Minicozzi (Componente estensore), Avv. Federico Morbidelli (Componente).

Deferimento della Procura Federale nei confronti:

- 1) del Sig. Gianmarco Ferrari, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.Crevolese A.S.D., per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 28, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, nonché dell'art. 4, comma 1, lett. c), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, per avere lo stesso, in data 18.11.2024, inviato sulla chat della squadra Giovanissimi Under 14 della società A.S. Crevolese A.S.D. un messaggio gravemente discriminatorio nei confronti del calciatore minorenni sig. L.O., generando in quest'ultimo uno stato di diffuso disagio emotivo che lo ha indotto a richiedere ed ottenere in data 7.12.2024 lo svincolo dalla società A.S.Crevolese A.S.D., abbandonando definitivamente l'attività calcistica;
- 2) Nei confronti della società A.S. Crevolese, per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli atti e ai comportamenti ascritti al Sig. Gianmarco Ferrari, così come descritti nel sopraindicato capo di incolpazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto del 23 luglio 2025, la Procura Federale deferiva al giudizio di questo Tribunale Federale Territoriale il sig. Gianmarco Ferrari e la Società A.S. Crevolese A.S.D., in relazione alle condotte e alle violazioni contestate nel capo d'incolpazione.

Il procedimento trae origine dalla segnalazione presentata in data 3 aprile 2025 dai genitori del calciatore minorenni L.O., tesserato all'epoca dei fatti per la Società A.S. Crevolese A.S.D. Alla segnalazione venivano allegati un atto di denuncia di comportamento discriminatorio e/o scorretto comportamento morale e civile, nonché gli screenshots di una conversazione avvenuta in data 18 novembre 2024 sulla chat di squadra "Giovanissimi Under 14" della predetta Società.

A seguito della segnalazione, la Procura Federale disponeva lo svolgimento di una articolata attività istruttoria, volta ad acquisire tutti gli elementi utili alla ricostruzione dei fatti e all'individuazione delle eventuali responsabilità. Nell'ambito di tale attività, venivano acquisiti i documenti sociali relativi alla stagione sportiva 2024/2025, tra cui il foglio censimento e l'organigramma societario, dai quali risultava la posizione formale dei dirigenti e dei tesserati; veniva altresì ricostruita la posizione di tesseramento del calciatore minorenni L.O., svincolato in data 7 dicembre 2024, nonché l'elenco dei calciatori appartenenti al settore giovanile per la medesima stagione. La Procura acquisiva inoltre copia del modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva adottato dalla Società in data 22 dicembre 2024, con la correlata autocertificazione di deposito della nomina del "responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni". Contestualmente, venivano raccolti gli screenshots integrali della conversazione WhatsApp oggetto di contestazione, oltre al verbale di audizione del calciatore minorenni L.O., reso in data 3 aprile 2025. La ricostruzione dei fatti veniva infine corroborata dalle dichiarazioni rese in sede di audizione da alcuni compagni di squadra del minore e dai dirigenti sociali sig. Edoardo Biggio (Presidente con poteri di rappresentanza), sig. Giovanni Galbiati e sig. Gianmarco Ferrari, ascoltati rispettivamente in data 17 e 23 aprile 2025.

All'udienza del 26 settembre 2025 compariva, per la Procura Federale, l'Avv. Andrea Della Valle, mentre per i deferiti era presente personalmente il sig. Edoardo Biggio, in qualità di Presidente della Società A.S. Crevolese A.S.D.; nessuno compariva, invece, per il sig. Gianmarco Ferrari. In apertura di udienza, il Presidente del Collegio, ai sensi dell'art. 127 C.G.S., informava le parti della facoltà di definire il procedimento disciplinare mediante applicazione della sanzione su richiesta delle parti. La Società deferita, per il tramite del proprio Presidente, dichiarava di non prestare il consenso al c.d. "patteggiamento", osservando che tale adesione avrebbe comportato l'implicito riconoscimento della responsabilità in ordine ai fatti contestati.

Il Presidente della Società, a titolo personale, rendeva inoltre dichiarazioni spontanee, affermando la propria estraneità ai fatti e precisando di avere immediatamente richiamato il dirigente autore della condotta contestata, prendendone formale distanza. Rappresentava altresì che i gruppi di messaggistica interna della Società sono destinati esclusivamente a comunicazioni di natura tecnica e che, pertanto, l'episodio deve considerarsi estraneo alle finalità associative. Egli evidenziava, infine, che il giovane calciatore L.O. era stato accolto dalla Società in considerazione della sua peculiare situazione personale e familiare, nonché delle difficoltà di inserimento incontrate in altre realtà sportive, e che, nei limiti del possibile, il sodalizio aveva posto in essere ogni condotta utile a favorirne la crescita e l'integrazione.

La Procura Federale, nelle proprie conclusioni, chiedeva per il sig. Ferrari l'applicazione della sanzione di anni 3 di inibizione, richiamando le argomentazioni già svolte nell'atto di deferimento, e per la Società A.S. Crevolese A.S.D. l'irrogazione della sanzione pecuniaria dell'ammenda di euro 2.000,00, a titolo di responsabilità oggettiva per la condotta ascritta al proprio dirigente.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quanto alla posizione del dirigente deferito, il Collegio ritiene di dover accogliere integralmente le richieste formulate dalla Procura Federale. L'incolpato non si è presentato all'udienza del 26 settembre 2025, rinunciando così a fornire chiarimenti o elementi utili ad attenuare la propria posizione. Già in sede di audizione dinanzi alla Procura, il medesimo aveva tentato di giustificare la propria condotta affermando di aver agito "per il benessere" del ragazzo, ma tale argomento non è idoneo a scriminare né a ridimensionare la gravità del comportamento, il quale, per modalità espressive, contesto e destinatario, risulta del tutto incompatibile con i principi che regolano l'ordinamento sportivo.

Il messaggio indirizzato a un minore rivela, infatti, una particolare gravità, ponendosi in insanabile contrasto con i doveri di correttezza, probità e lealtà che incombono sui dirigenti sportivi e con gli obblighi di tutela rafforzata che gravano su di essi nei confronti dei tesserati minorenni. La gravità si desume anche dal senso di estremo disagio provato dal ragazzo, il quale è addirittura giunto alla conclusione di abbandonare l'attività calcistica. L'incolpato, inoltre, non ha mostrato alcuna forma di ravvedimento o di dissociazione, neppure in questa sede, confermando così la piena persistenza dell'illecito.

La condotta contestata integra, pertanto, le violazioni degli artt. 4, comma 1, C.G.S. (per il venir meno ai principi di lealtà, correttezza e probità), 28, comma 1, C.G.S. (per il carattere gravemente lesivo della dignità personale) e 4, comma 1, lett. i), del Regolamento FIGC per la prevenzione e il contrasto di abusi, violenze e discriminazioni, norme poste a presidio della tutela dei tesserati e, in particolare, dei minori.

Alla luce di tali elementi, la sanzione richiesta dalla Procura – anni tre di inibizione – deve ritenersi proporzionata e coerente con la gravità del fatto, nonché con l'esigenza di garantire un'effettiva protezione della dignità e dell'integrità psicofisica dei minori nell'ambito dell'attività sportiva.

Quanto alla posizione della Società A.S. Crevolese A.S.D., giova innanzitutto rammentare che ai sensi dell'art. 6, comma 2, C.G.S., le società rispondono disciplinarmente per gli atti posti in essere dai propri dirigenti. Nel caso di specie, deve pertanto ritenersi integrata la responsabilità oggettiva della Società deferita, non potendo l'ente associativo esimersi dalle conseguenze derivanti dalla condotta del proprio dirigente.

Tuttavia, il Collegio ritiene di dover irrogare una sanzione pecuniaria di entità inferiore rispetto a quanto richiesto dalla Procura, vista la sussistenza di alcune circostanze attenuanti.

In primo luogo, merita valorizzazione il comportamento del Presidente della Società, il quale si è presentato regolarmente all'udienza, ha reso dichiarazioni spontanee e ha collaborato all'accertamento dei fatti.

In secondo luogo, deve tenersi conto della tempestiva dissociazione manifestata dal medesimo Presidente rispetto alla condotta del dirigente, circostanza che, pur non escludendo la responsabilità ex art. 6 C.G.S., consente di valorizzare positivamente il comportamento della Società che si è comunque adoperata per ridurre le conseguenze pregiudizievoli dell'episodio. Anche il fatto che la Società abbia dimostrato un atteggiamento inclusivo nei confronti del giovane tesserato interessato, sostenendolo nel percorso di inserimento sportivo, conferma l'assenza di intenti discriminatori "istituzionali" e depone per un atteggiamento complessivamente collaborativo e responsabile da parte del sodalizio associativo.

Va infine richiamato l'art. 7 C.G.S., che recepisce in ambito sportivo i principi propri della c.d. "colpa di organizzazione", mutuati dalla disciplina di cui al d.lgs. 231/2001. La norma consente infatti di escludere o attenuare la responsabilità della Società qualora la stessa abbia adottato ed efficacemente attuato modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di illeciti.

In merito, il Collegio rileva che la nomina del *Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni* da parte della Società è intervenuta in epoca successiva alla condotta oggetto di contestazione; tale circostanza non consente, evidentemente, di escludere la responsabilità oggettiva della società ex art. 6 C.G.S., posto che le misure organizzative devono essere già operative al momento della commissione dell'illecito per poter assolvere ad una funzione pienamente preventiva. Tuttavia, l'adozione di tale istituto, idoneo a rafforzare i presidi di tutela e prevenzione, ancorché successiva al fatto, costituisce comunque un indice concreto dell'impegno del sodalizio a colmare le lacune emerse e ad evitare il ripetersi di simili episodi, potendo quindi essere valorizzata quale circostanza attenuante nella misura in cui denota una condotta collaborativa e responsabile volta al miglioramento complessivo delle procedure interne di prevenzione di fatti analoghi a quello contestato.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ritiene equo irrogare alla Società una sanzione pecuniaria modulata in misura contenuta rispetto alla richiesta della Procura, quale risposta proporzionata al disvalore del fatto ma allo stesso temperata dalle circostanze sopra evidenziate.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale

Dichiara la società **A.S. Crevolese A.S.D** responsabile del fatto contestato e, per l'effetto, irroga alla stessa la sanzione dell'**ammenda di euro 1000,00 (mille)**

Dichiara il Sig. **Gianmarco Ferrari** responsabile del fatto contestato e, per l'effetto, irroga al medesimo la sanzione dell'**inibizione per anni 3**

Il Componente Estensore
Dott.ssa Martina Minicozzi

Il Presidente F.F.
Dott. Daniele Randazzo

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 23 Ottobre 2025

Publicato in Torino ed affisso all'albo del C.R. Piemonte Valle d'Aosta il 9 Ottobre 2025

Il Segretario
(Roberto Scrofani)

Il Presidente
(Mauro Foschia)